BIOSUISSE

ALLEGATI

ALLE DIRETTIVE BIO SUISSE

Versione del 15 luglio 2026

Indice

Allegati alle direttive Bio Suisse

Elenco delle abbreviazioni **3**

Parte I: Direttive comuni **4**

Allegato 1 alla parte I, cap. 1: Definizione di origine svizzera 4

Allegato 1 alla parte I, cap. 2.1: Elenco delle organizzazioni autorizzate al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera) 5

Allegato 1 alla parte I, cap. 2: Condizioni del contratto di produzione Gemma Bio Suisse 8

Allegato 2 alla parte I, cap. 2: Condizioni di licenza Bio Suisse 11

Allegato 3 alla parte I, cap. 2: Regolamento tariffario per la licenza Gemma e l'uso del marchio 14

Allegato 1 alla parte I, cap. 4: Autodichiarazione requisiti sociali 18

Allegato 1 alla parte I, cap. 5.1: Codice di condotta per il commercio di prodotti Gemma 21

Allegato 2 alla parte I, cap. 5.5: Codice di condotta per una prassi commerciale responsabile per l'importazione di prodotti Gemma 23

Parte II: Direttive per la produzione vegetale e per l'allevamento in Svizzera **25**

Allegato 1 alla parte II art. 2.3.1: Catalogo delle misure per la promozione della biodiversità 25

Allegato 1 alla parte II art. 2.4.3.1: Marchi autorizzati per l'apporto di concimi aziendali di aziende non biologiche 41

Allegato 1 alla parte II art. 5.5.1: Polli a duplice attitudine e ibridi da uova ammessi 42

Allegato 1 alla parte II art. 5.5.6.2: Linee ibride di polli da ingrasso ammesse 43

Allegato 1 alla parte II art. 5.7.1: Conferma dei requisiti bio all'acquisto di avannotti e uova non biologici 44

Allegato 2 alla parte II art. 5.7.8: Elenco dei fattori di produzione per la piscicoltura Gemma 45

Parte III: Prescrizioni per trasformazione e commercio **46**

Allegato 1 alla parte III, cap. 1.12: Standard Food Safety riconosciuti 46

Allegato 2 alla parte III, cap. 1.12: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse 47

Allegato 3 alla parte III, cap. 1.12: Mezzi e misure ammessi 48

Parte V: Direttive per aziende all'estero e prodotti importati **50**

Allegato 1 alla parte V, art. 3.1.1.7: organismi di certificazione BSO 50

Allegato 2 alla parte V, art. 3.1.5: Certificazione agevolata di gruppi di piccoli agricoltori 51

Allegato 3 alla parte V, art. 3.1.6: Panoramica della certificazione necessaria per ogni tipo di impresa 52

Allegato 4 alla parte V, art. 3.1.7: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse 54

Allegato 1 alla parte V, cap. 3.8: Prodotti a rischio 57

Allegato 1 alla parte V, art. 4.2.2.5: Elenco dei Paesi e delle colture critici in relazione agli OGM 60

Allegato 1 alla parte V, cap. 5.2: Mezzi e misure ammessi per il controllo degli organismi nocivi nello stoccaggio e nella trasformazione 62

Elenco delle abbreviazioni

Allegati alle direttive Bio Suisse

AC, SAC	Avvicendamento colturale, superficie per l'avvicendamento delle colture
Bio CH	Ordinanza federale sull'agricoltura biologica (si veda «OrdB»)
Bio-UE	Regolamento (UE) relativo alla produzione biologica (Reg. Bio UE)
BRC	British Retail Consortium
BSO	BIOSUISSE ORGANIC – Designazione e logo per aziende all'estero e i loro prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse
CMI	Commissione del marchio internazionale di Bio Suisse
CMP	Commissione del marchio produzione di Bio Suisse
CMT	Commissione del marchio trasformazione e commercio
ha	Ettaro
non biologico	Da produzione convenzionale o PI; spesso (p. es. nella dichiarazione di derrate alimentari) viene sostituito da «convenzionale»
OGM	Organismi geneticamente modificati
OPD	Ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13)
OrdB	Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica, RS 910.18)
PCR	Polymerase Chain Reaction - un metodo di biologia molecolare per la moltiplicazione di patrimonio genetico
PER	Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (si veda l'« OPD»)
PI	Produzione integrata
RegBio-UE	Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
SAS	Servizio di accreditamento svizzero SAS
SAU	Superficie agricola utile
SCM	Bio Suisse «Supply Chain Monitor»
SPB	Superfici per la promozione della biodiversità (precedentemente aree di compensazione biologica)
SS	Sostanza secca
UBG	Unità bestiame grosso

Parte I: Direttive comuni

Allegato 1 alla parte I, cap. 1: Definizione di origine svizzera

Si considerano di origine svizzera i prodotti provenienti da tutte le regioni del paese, compreso il Principato del Liechtenstein e le altre enclavi doganali estere (Büsingen, Campione), la zona franca del Paese di Gex e dell'Alta Savoia (zona franca di Ginevra) nonché le superfici delle aziende agricole nella zona di confine ai sensi dell'Art. 43 della Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (SR 631.0), che vengono coltivate almeno dal 1° gennaio 2014 senza interruzioni.

Allegato 1 alla parte I, cap. 2.1: Elenco delle organizzazioni autorizzate al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)

Approvato dal consiglio direttivo Bio Suisse il 04.11.2025.

1. Criteri per gli enti di certificazione in possesso di un'omologazione per il controllo e la certificazione di aziende nell'ambito delle direttive Bio Suisse

1.1 Requisiti generali

- L'ente di certificazione offre il controllo e la certificazione nell'ambito dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica. Per tutti i settori registrati è presente un accreditamento valido con il campo di applicazione «direttive Bio Suisse» del SAS (ISO/IEC 17020 ovvero ISO/IEC 17065). L'ente di certificazione figura quale ufficio di controllo bio nell'elenco UE dei Paesi terzi. Su richiesta i rapporti audit e i decreti del SAS vengono messi a disposizione di Bio Suisse[1].
- Per il controllo e la certificazione le direttive Bio Suisse vengono considerate come un'unità. Ciò comprende in particolare il fatto che anche deroghe a livello dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica, che riguardano le aziende agricole Gemma e i prodotti Gemma, vengano segnalate a Bio Suisse[1].
- Il sistema tariffario dell'ente di certificazione riflette la logica solidale tra le aziende (nella coltivazione, nella trasformazione e nel commercio): è da escludere una discriminazione a causa della posizione, della lingua e della distanza. Tra grandi e piccole aziende sussiste un'adeguata ripartizione degli oneri[1][2].
- Tutte le informazioni di Bio Suisse e dei relativi partner contrattuali vengono trattate in modo confidenziale.
- Le date per i corsi di formazione per addetti a controllo e certificazione nonché i contenuti didattici e le documentazioni che riguardano i requisiti Bio Suisse vengono segnalati tempestivamente a Bio Suisse. Su richiesta Bio Suisse può partecipare ai corsi di formazione regolari per addetti a controllo e certificazione e offrire attivamente unità didattiche.
- Partecipazione a corsi di formazione e a riunioni di coordinamento organizzati da Bio Suisse per il controllo e la certificazione delle direttive Bio Suisse.
- L'ente di certificazione attua le prescrizioni formulate da Bio Suisse relativamente alla definizione delle priorità per ispezioni e certificazioni. Tali prescrizioni vengono prima concordate congiuntamente tra Bio Suisse e tutti gli enti di certificazione autorizzati.
- La verifica relativa alla concordanza dei dati (indirizzo aziendale e persona/-e responsabile/-i, numero dell'azienda, prodotti, stato Gemma) viene effettuata insieme e senza reciproca imputazione dei costi. Lo stato Gemma delle aziende viene inserito nel sistema dell'ente di certificazione.
- L'ente di certificazione consulta gli uffici di competenza presso Bio Suisse in caso di lacune nell'interpretazione delle direttive e delle prescrizioni. La presentazione nei confronti delle autorità avviene in coordinamento con Bio Suisse.
- L'ente di certificazione informa i propri clienti in modo corretto e fedele in merito ai requisiti Bio Suisse. Favorisce l'accettazione da parte dei clienti nei confronti dei controlli bio e della certificazione bio tramite informazioni adeguate, corsi di formazione e la presenza delle persone incaricate del controllo. Presso terzi mostra correttezza e obiettività nei confronti dei concorrenti. Si rinuncia a metodi pubblicitari e di vendita sleali (Legge federale contro la concorrenza sleale, in particolare articolo 3).
- Gravi contestazioni da parte di terzi o richieste dei media che riguardano le aziende Gemma e i prodotti Gemma vengono immediatamente segnalate a Bio Suisse, indicando le misure avviate.
- L'ente di certificazione non agisce quale concorrente di Bio Suisse. L'ente di certificazione non compare con il proprio logo aziendale o un altro marchio quale centro di assegnazione dell'etichetta bio né sugli imballaggi né nella comunicazione. In merito all'indicazione dell'ente di certificazione sui prodotti Gemma, l'ente figura solo in forma testuale (nome e/o codice). Invece, per tutti gli altri prodotti bio, può essere utilizzato anche il logo aziendale o un altro marchio di certificazione (se possibile sul lato non rilevante per la commercializzazione)[1].
- L'ente di certificazione deve essere organizzato secondo il diritto privato[1].
- Ammissione di Bio Suisse per l'audit periodico relativo all'attività dell'ente di certificazione[1].

[1] In caso di mancato adempimento di tale punto dei criteri, Bio Suisse non stipula contratti con un nuovo ente di certificazione.
[2] Non vale quale criterio per enti di certificazione in possesso di un'autorizzazione per il controllo e la certificazione di aziende all'estero, si veda Organismo di certificazione BSO.

- Bio Suisse può consultare in qualsiasi momento i documenti relativi alle ispezioni e alle certificazioni di aziende e imprese certificati secondo le direttive Bio Suisse. Ciò vale anche per decisioni in materia di ricorso. La comunicazione di informazioni, dati e documenti a Bio Suisse avviene in conformità agli accordi contrattuali.
- Gli enti di certificazione autorizzati si impegnano alla collaborazione reciproca in casi di sospetto e alla trasmissione di informazioni e dati se i clienti cambiano ente di certificazione.
- Gli enti di certificazione autorizzati si impegnano a collaborare quando Bio Suisse conferisce incarichi di armonizzazione. Si impegnano in tali casi attraverso la cooperazione e il reciproco accordo affinché le aziende certificate Bio Suisse siano trattate in modo equo e il regolamento delle sanzioni e le direttive siano interpretati e applicati in modo uniforme.
- Pubblicazione dei certificati e/o dei dati relativi a indirizzo e certificazione di tutte le aziende certificate bio su una piattaforma internet definita da Bio Suisse in accordo con tutti gli enti di certificazione autorizzati.
- Se si sospettano gravi violazioni delle direttive Bio Suisse, i chiarimenti necessari ed eventuali controlli supplementari vengono svolti in via prioritaria.

1.2 Speciali requisiti al controllo

- L'ente di certificazione assicura per contratto che, presso le aziende registrate, può controllare tutti i settori rilevanti (anche senza preavviso). Laddove necessario, ciò deve includere anche le divisioni aziendali non biologiche.
- Stesura di una lista con subcontraenti nel controllo delle aziende Gemma ovvero dei licenziatari.
- Predisposizione di un sistema express che assicuri che eventuali risultati critici dei controlli vengano presentati al responsabile della certificazione al massimo entro quattro giorni lavorativi dal controllo[2].
- Requisiti per i controlli supplementari con e senza preavviso:
  - nel settore agricolo (nazionale), questi devono comprendere il 10 % anche delle aziende Gemma, come da ordinanza sull'agricoltura biologica bio CH.
  - Nel caso del trattamento e del commercio, deve essere tenuto in considerazione nei controlli supplementari il 5 % dei licenziatari. Tali controlli possono essere senza preavviso al 100 %.

1.3 Speciali requisiti relativi alla certificazione

- Si ricorre solo a persone addette alla certificazione che operano anche come controllori[2].
- L'organo di certificazione per l'agricoltura è costituito almeno per il 50 % da professionisti (agricoltori/consulenti)[2].
- Rilascio dei certificati ai sensi di ISO/IEC 17065 alle aziende con prodotti che soddisfano i requisiti Bio Suisse. Decretare sanzioni secondo il relativo regolamento di Bio Suisse. Le decisioni in materia di certificazione con obbligo di notifica devono essere segnalate a Bio Suisse entro il termine definito per contratto. Ciò vale anche per i ricorsi nel merito e le decisioni in materia. Le decisioni che comportano provvedimenti da parte di Bio Suisse devono essere fornite con i dati specificati nei regolamenti delle sanzioni.
- Informare immediatamente Bio Suisse in caso di problemi gravi che riguardano la certificazione di aziende Gemma e prodotti Gemma.
- Rilascio di autorizzazioni speciali per produttori secondo il catalogo dei criteri di Bio Suisse[2].
- I regolamenti delle sanzioni per l'ambito dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica vengono adeguati dall'ente di certificazione, per quanto possibile, ai regolamenti delle sanzioni di Bio Suisse. Nel settore dell'agricoltura l'ente di certificazione collabora inoltre nel gruppo di lavoro «Agricoltura biologica»[2].

1.4 Speciali requisiti relativi al servizio ricorsi

- I casi di ricorso che riguardano aziende Gemma o prodotti Gemma devono essere presentati al servizio ricorsi di bio.inspecta[1].

1.5 Speciali requisiti relativi all'agricoltura

- La struttura tariffaria soddisfa i criteri seguenti[2]:
  - nessuna tariffa che dipende dal dislocamento
  - nessuna tariffa specifica per la lingua
  - importi che dipendono dalle dimensioni dell'azienda
- Gli addetti al controllo previsti per il settore dell'agricoltura devono avere preferibilmente esperienza pratica in materia di agricoltura biologica o consulenza biologica.
- Un controllore verifica la stessa azienda preferibilmente per massimo tre anni consecutivi. Dopo massimo cinque anni o sei controlli deve essere incaricata un'altra persona.

1.6 Speciali requisiti relativi alla trasformazione e al commercio

- La struttura tariffaria soddisfa i criteri seguenti[2]:
  - nessuna tariffa che dipende dal dislocamento
  - nessuna tariffa specifica per la lingua
  - tariffa speciale vantaggiosa per le aziende a pura gestione biologica
  - un piccolo audit è incluso nell'offerta

1.7 Procedura in caso di deroghe

In caso di deroghe nei singoli punti dei criteri è il consiglio direttivo di Bio Suisse a decidere in merito a obblighi o ulteriori sanzioni fino alla revoca del certificato di ammissione.

2. Enti di certificazione ammessi per produttori (incl. trasformazione in azienda) e per acquacolture

bio.inspecta AG Postfach 5070 Frick Tel. 062 865 63 00 Fax 062 865 63 01 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-006	Bio Test Agro AG (BTA) Erlenauweg 17 3110 Münsingen BE Tel. 031 722 10 70 Fax 031 722 10 71 info@bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch Numero di accreditamento: SCESp 0086 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-086

3. Enti di certificazione ammessi per la trasformazione e il commercio

bio.inspecta AG Postfach 5070 Frick Tel. 062 865 63 00 Fax 062 865 63 01 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-006	Ecocert Swiss AG Hafenstrasse 50c 8280 Kreuzlingen Tel. 071 626 06 26 Fax 071 626 06 23 office.switzerland@ecocert.com www.ecocert.com Numero di accreditamento: SCESp 0004 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-004	ProCert AG Marktgasse 65 3011 Bern Tel. 031 560 67 67 Fax 031 560 67 60 bern@procert.ch www.procert.ch Numero di accreditamento: SCESp 0038 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-038

4. Enti di certificazione per gli esercizi di ristorazione

bio.inspecta AG Postfach 5070 Frick Tel. 062 865 63 00 Fax 062 865 63 01 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006	ProCert AG Marktgasse 65 3011 Bern Tel. 031 560 67 67 Fax 031 560 67 60 bern@procert.ch www.procert.ch Numero di accreditamento: SCESp 0038

Allegato 1 alla parte I, cap. 2: Condizioni del contratto di produzione Gemma Bio Suisse

A. Obblighi e prestazioni di Bio Suisse

1. Protezione del marchio registrato «Gemma»

Bio Suisse è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro, che rappresenta gli interessi delle aziende di produzione svizzere Gemma e dei licenziatari. Essa è titolare del marchio registrato «Gemma» e ne amministra e protegge l'uso conforme alla legge. Le violazioni delle direttive Bio Suisse ovvero l'uso abusivo del marchio registrato «Gemma» sono perseguiti da Bio Suisse con severe sanzioni a norma dei regolamenti Bio Suisse sulle sanzioni. Bio Suisse si impegna inoltre a intervenire immediatamente contro l'uso abusivo del marchio «Gemma» o il riferimento illecito alle direttive Bio Suisse nonché contro imitazioni non autorizzate e se necessario ad adire le vie legali.

2. Rilascio del marchio registrato «Gemma»

Con la firma del contratto di produzione Gemma, Bio Suisse conferisce all'azienda di produzione il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma». Oltre all'adempimento del contratto di produzione Gemma, la condizione per poter contrassegnare i prodotti con la Gemma è l'ottenimento di un certificato di un ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse attestante il rispetto delle direttive Bio Suisse e l'adesione valida a un'organizzazione associata a Bio Suisse.

Per i prodotti importati destinati ad essere commercializzati con il marchio Gemma, le condizioni sono le disposizioni dell'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica e di Bio Suisse (parte V delle direttive). Tra le altre cose, per tali prodotti deve essere disponibile un attestato Gemma specifico per ciascuna partita, rilasciato dal segretariato centrale sulla base di un controllo del flusso delle merci.

3. Ulteriore sviluppo delle direttive

Bio Suisse rielabora costantemente le proprie direttive. L'azienda di produzione può esercitare un influsso sulla formazione delle opinioni e sullo sviluppo delle direttive tramite l'organizzazione associata a Bio Suisse o facendo parte degli organi di Bio Suisse.

4. Informazione delle aziende di produzione Gemma

Bio Suisse informa regolarmente i partner contrattuali su temi quali l'agricoltura biologica, la trasformazione, il mercato bio e l'assicurazione della qualità. Bio Suisse informa i partner contrattuali tramite canali adeguati ed è a disposizione dei partner per qualunque informazione.

5. Pubbliche relazioni e trasparenza del mercato bio

Bio Suisse informa regolarmente il pubblico sull'agricoltura biologica e sui pregi dei prodotti Gemma. Bio Suisse si adopera a livello politico per l'agricoltura biologica e pubblicizza con diversi mezzi la Gemma. Essa mette a disposizione delle aziende di produzione materiale informativo e pubblicitario a prezzo di costo.

Bio Suisse segue gli sviluppi dei dati di mercato essenziali e crea così una maggiore trasparenza del mercato. Essa cura i contatti con le ditte di trasformazione, commerciali e d'importazione e incrementa attivamente la vendita dei prodotti Gemma.

B. Obblighi delle aziende di produzione Gemma

6. Rispetto delle direttive Bio Suisse

L'azienda di produzione si impegna a rispettare le parti integranti del contratto ai sensi della cifra 3 del contratto di produzione Gemma Bio Suisse, in particolare le direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma nell'intera azienda a partire dall'inizio della conversione.

Rispettando le parti integranti del contratto indicate sopra l'azienda di produzione certificata Gemma con SAU adempie i requisiti PER.

7. Controllo e certificazione da parte di organizzazioni riconosciute

L'azienda di produzione stipula un contratto separato con l'ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse per la certificazione di tutti i prodotti che l'azienda produce, vende e/o trasforma secondo le direttive Bio Suisse, assoggettandosi a un sistema di controllo e di certificazione ufficialmente riconosciuto. Il controllo può avvenire da parte di un'altra organizzazione riconosciuta da Bio Suisse, laddove il rapporto di controllo in tal caso va sottoposto all'ente di certificazione riconosciuto per la certificazione.

L'ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse certifica il rispetto delle direttive Bio Suisse in tutta l'azienda. Il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma» e il riferimento alle direttive Bio Suisse vengono concessi esclusivamente tramite il contratto di produzione Gemma. Bio Suisse si riserva il diritto di rifiutare l'uso del marchio Gemma anche in caso di rispetto delle direttive Bio Suisse confermato da parte dell'ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse se le condizioni contenute nel contratto di produzione Gemma non fossero rispettate.

Con la firma di tale contratto l'azienda di produzione autorizza l'organizzazione di controllo e di certificazione incaricata a mettere a disposizione di Bio Suisse tutti i dati rilevati nell'azienda.

8. Informazioni per Bio Suisse

L'azienda di produzione è tenuta a comunicare a Bio Suisse per via scritta o elettronica modifiche al contratto quali cambio di indirizzo o un cambio nella direzione aziendale.

Per le comunicazioni commerciali di Bio Suisse al o alla responsabile aziendale, l'azienda di produzione deve fornire a Bio Suisse almeno un recapito postale, un numero di telefono e un indirizzo e-mail.

L'azienda deve fornire informazioni a Bio Suisse e alle organizzazioni da essa incaricate circa i quantitativi prodotti e/o immessi sul mercato.

Per l'adempimento ai propri obblighi, Bio Suisse dipende dai dati agricoli delle aziende di produzione. L'applicazione «Mia condivisone dei dati agricoli» dell'Ufficio federale dell'agricoltura nel portale Agate mette a disposizione dati verificati, non appena il produttore o la produttrice acconsente alla trasmissione dei dati. Tali dati vengono trasmessi in forma protetta a Bio Suisse. L'azienda di produzione non deve inserirli più volte. Il contratto di produzione obbliga l'azienda a condividere tramite «Mia condivisone dei dati agricoli» i dati rilevanti per Bio Suisse o a metterli a disposizione di Bio Suisse in altro modo, dietro pagamento di una commissione per l'esame e la gestione dei dati calcolata in base all'onere.

I dati trasmessi vengono gestiti ai sensi della sezione C Protezione dei dati.

9. Dichiarazione di prodotti biologici

L'azienda di produzione si impegna a dichiarare i prodotti in modo corretto e conforme alle direttive e ad altre normative di Bio Suisse.

10. Presenza sul mercato

Ogni azienda è tenuta a collocare un'insegna con la Gemma e l'indirizzo e almeno un grande pannello con la Gemma in una posizione ben visibile del fabbricato aziendale.

Nella vendita diretta l'azienda di produzione promuove nei limiti del possibile la Gemma impiegando i materiali per la promozione delle vendite e gli imballaggi elaborati da Bio Suisse nonché strutturando i propri prodotti secondo le direttive Bio Suisse. L'azienda di produzione appoggia le misure per una determinazione dei prezzi equa e corretta dei prodotti bio. L'azienda di produzione osserva le raccomandazioni di prezzi indicativi di Bio Suisse.

11. Formazione e perfezionamento

In occasione del controllo nel primo anno di conversione va presentato un attestato di partecipazione alla formazione obbligatoria secondo le direttive Bio Suisse. L'azienda di produzione è responsabile del regolare perfezionamento di collaboratrici e collaboratori.

12. Acquisto di prodotti Gemma

Se un'azienda di produzione raggiunge una determinata cifra d'affari con la vendita di prodotti Gemma acquistati, essa è tenuta anche a stipulare un contratto di licenza e a versare le tasse di licenza. La cifra d'affari minima è disciplinata nelle direttive Bio Suisse e l'ammontare delle tasse di licenza è fissato nel regolamento tariffario inerente al contratto di licenza Gemma.

13. Notifica di contestazioni di terzi

L'azienda di produzione notifica immediatamente a Bio Suisse tutte le contestazioni di terzi (p. es. tramite le autorità cantonali) in particolare per quanto concerne la legislazione in materia di derrate alimentari, protezione degli animali e protezione delle acque e l'Ordinanza sull'agricoltura biologica. L'azienda di produzione autorizza Bio Suisse a visionare le contestazioni di terzi notificate all'ufficio di controllo e all'ente di certificazione.

C. Protezione dei dati

14. Protezione dei dati

Bio Suisse attribuisce una grande importanza alla protezione dei dati dei propri partner contrattuali. Bio Suisse si impegna a rispettare elevati standard di protezione dei dati, che pubblica nella Dichiarazione sulla protezione dei dati sul sito web e aggiorna con regolarità.

Bio Suisse obbliga le proprie collaboratrici e i propri collaboratori alla massima riservatezza per quanto riguarda tutti i dati richiesti in relazione al contratto di produzione Gemma. Ciò concerne sia i dati ottenuti direttamente dall'azienda di produzione, sia quelli ottenuti da un'organizzazione di controllo e di certificazione incaricata o dalla Confederazione (tramite «Mia condivisione dei dati agricoli»).

D. Violazioni contrattuali, diritto di ricorso

15. Conseguenze di violazioni contrattuali

Le violazioni del contratto di produzione Gemma Bio Suisse e delle parti integranti contenute alla cifra 3 del contratto sono punite conformemente ai regolamenti delle sanzioni delle Commissioni del marchio. Le violazioni gravi possono avere come conseguenza il pagamento di una pena convenzionale di massimo CHF 20'000.–, il risarcimento a Bio Suisse di un maggior ricavo ottenuto in modo illecito per prodotti Gemma, il blocco commerciale, il ritiro dal mercato dei prodotti Gemma o la risoluzione immediata del contratto di produzione Gemma. Per la fissazione della pena convenzionale si tiene conto della redditività dell'azienda.
In caso di violazione intenzionale o ripetuta del contratto di produzione Gemma Bio Suisse e delle sue parti integranti menzionate alla cifra 3 del contratto, la CMP può imporre un blocco della ripresa dell'attività che può durare fino a 5 anni.

L'azienda di produzione interessata può presentare ricorso scritto contro le sanzioni presso il servizio ricorsi competente.

Rimane riservato il diritto a ulteriori richieste di risarcimento dei danni. Le seguenti situazioni comportano la risoluzione del contratto di produzione Gemma:

- La mancata stipulazione o la risoluzione di un contratto di controllo e di certificazione con un'organizzazione riconosciuta da Bio Suisse
- La mancata adesione a un'organizzazione associata a Bio Suisse
- Il mancato pagamento delle quote associative, delle tasse specifiche dei prodotti o delle tasse di licenza
  Con la risoluzione del contratto si estingue il diritto all'uso del marchio registrato «Gemma» e l'adesione.

Allegato 2 alla parte I, cap. 2: Condizioni di licenza Bio Suisse

A. Obblighi e prestazioni di Bio Suisse

1. Protezione del marchio registrato «Gemma»

Bio Suisse è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro, che rappresenta gli interessi delle aziende di produzione svizzere Gemma e dei licenziatari. Essa è titolare del marchio registrato «Gemma» e ne amministra e protegge l'uso conforme alla legge. Le violazioni delle direttive Bio Suisse ovvero l'uso abusivo del marchio registrato «Gemma» sono perseguiti da Bio Suisse con severe sanzioni a norma del regolamento Bio Suisse sulle sanzioni. Bio Suisse si impegna inoltre a intervenire immediatamente contro l'uso abusivo del marchio «Gemma» o il riferimento illecito alle direttive Bio Suisse nonché contro imitazioni non autorizzate e se necessario ad adire le vie legali.

2. Rilascio del marchio registrato «Gemma»

Con la firma del contratto di licenza, Bio Suisse conferisce al licenziatario il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma» per i prodotti elencati nell'appendice del contratto. Oltre all'adempimento del contratto di licenza, la condizione per poter contrassegnare i prodotti con la Gemma è l'ottenimento di un certificato di un ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse attestante il rispetto delle direttive Bio Suisse e l'adesione valida a un'organizzazione associata a Bio Suisse. Per i prodotti importati le condizioni sono le disposizioni dell'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica, l'ottenimento di un certificato di controllo relativo alla quantità e il riconoscimento Gemma da parte di Bio Suisse.

3. Ulteriore sviluppo delle direttive

Bio Suisse rielabora costantemente le proprie direttive. I licenziatari possono esercitare un influsso sulla formazione delle opinioni e sullo sviluppo delle direttive tramite l'organizzazione associata a Bio Suisse.

4. Informazione dei licenziatari

Bio Suisse informa regolarmente i partner contrattuali su temi quali l'agricoltura biologica, la trasformazione, il mercato bio e l'assicurazione della qualità. Bio Suisse informa i partner contrattuali tramite canali adeguati ed è a disposizione dei partner per qualunque informazione.

5. Pubbliche relazioni, comunicazione e sviluppo del mercato

Bio Suisse informa regolarmente il pubblico sull'agricoltura biologica e sui pregi dei prodotti Gemma. Bio Suisse si adopera a livello politico per l'agricoltura biologica e si occupa del marketing attivo e professionale dei prodotti Gemma. Essa mette a disposizione dei licenziatari materiale informativo e pubblicitario a prezzo di costo.

Bio Suisse segue gli sviluppi dei dati di mercato essenziali e crea così una maggiore trasparenza del mercato. Essa cura i contatti con le ditte di trasformazione, commerciali e d'importazione e incrementa attivamente la vendita dei prodotti Gemma.

6. Assicurazione e sviluppo della qualità

Bio Suisse sostiene gli sforzi dei licenziatari intesi ad assicurare e a sviluppare ulteriormente la qualità dei prodotti Gemma. In caso di difetti di qualità, Bio Suisse partecipa attivamente alla ricerca delle cause e alla formulazione di misure per migliorare la qualità.

B. Obblighi del licenziatario Gemma

7. Rispetto delle direttive Bio Suisse

Il licenziatario si impegna a rispettare le direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma nella versione in vigore, le decisioni di esecuzione che si basano sulle stesse nonché le disposizioni di legge.

La commercializzazione di nuovi prodotti e qualsiasi modifica ai prodotti autorizzati (ricette, procedimenti di trasformazione, stabilimenti di produzione ecc.) sono soggetti all'autorizzazione di Bio Suisse.

Se il licenziatario riscontra una violazione delle direttive Bio Suisse al di fuori del controllo bio (reclamo o informazione da parte di terzi o direttamente nella sua azienda), è tenuto ad adottare immediatamente le misure necessarie per far fronte alla situazione e a notificare il fatto a Bio Suisse e all'ente di certificazione. In particolare sottostanno all'obbligo di notifica la presenza di residui di sostanze non ammesse in agricoltura biologica nei prodotti previsti per la commercializzazione Gemma e le attività fraudolente di fornitori e acquirenti nella filiera dei prodotti Gemma.

8. Controllo e certificazione da parte di organizzazioni riconosciute

Il licenziatario stipula un contratto separato con un'organizzazione riconosciuta da Bio Suisse per il controllo e la certificazione dei prodotti elencati nell'appendice al contratto di licenza.

L'ente di certificazione conferma il rispetto delle direttive Bio Suisse per quanto riguarda i prodotti sotto licenza. Il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma» e il riferimento alle direttive Bio Suisse vengono concessi esclusivamente tramite il contratto di licenza. I prodotti interessati sono elencati nell'appendice al contratto di licenza.

Bio Suisse si riserva il diritto di rifiutare l'uso del marchio Gemma anche in caso di rispetto delle direttive Bio Suisse confermato da parte dell'ente di certificazione se le condizioni contenute nel contratto di licenza e le condizioni per la licenza non fossero rispettate.

L'ufficio di controllo e l'ente di certificazione scelto controlla tutto il settore bio dell'azienda. Controlli parziali, p. es. solo del settore Gemma, non sono ammessi.

9. Impiego del marchio «Gemma»

Il licenziatario si impegna a contrassegnare i prodotti in modo corretto secondo le direttive Bio Suisse e il Corporate Design Manual. Il materiale da imballaggio e pubblicitario, nuovo o modificato, con il marchio registrato «Gemma» va sempre sottoposto a Bio Suisse per il «buono stampa».

10. Uso della designazione e del logo BIOSUISSE ORGANIC

Le aziende certificate secondo le direttive Bio Suisse fuori della Svizzera possono utilizzare la designazione e il logo «BIOSUISSE ORGANIC». La designazione e il logo BIOSUISSE ORGANIC non possono essere utilizzati in Svizzera e per l'esportazione dalla Svizzera.

11. Politica aziendale inerente ai prodotti Gemma

Il licenziatario sostiene espressamente la promozione dell'agricoltura biologica in Svizzera e mira a un'alta qualità dei prodotti Gemma. Egli informa i suoi clienti sui pregi dei prodotti Gemma e contribuisce in modo essenziale a sviluppare l'immagine positiva della Gemma. Nei limiti del possibile privilegia chiaramente i prodotti Gemma locali. Il licenziatario mira ad aumentare continuamente la cifra d'affari conseguita con prodotti Gemma.

Il licenziatario si adopera per una determinazione equa e corretta dei prezzi dei prodotti Gemma che si orienta a lungo termine alle condizioni del mercato, ai costi di produzione e alle esigenze dei consumatori. Egli osserva i prezzi indicativi pubblicati da Bio Suisse, rispetta gli accordi interprofessionali concordati consensualmente e si attiene alle direttive Relazioni commerciali eque. Su richiesta e con la garanzia di assoluta riservatezza, informa Bio Suisse e le organizzazioni da essa incaricate in merito alle quantità vendute e sostiene le attività di Bio Suisse nel campo della trasparenza del mercato.

12. Obbligo di formazione e di perfezionamento

Il licenziatario tiene regolarmente corsi sul tema dell'agricoltura biologica e della trasformazione dei prodotti bio per i collaboratori incaricati della produzione e della vendita di prodotti Gemma allo scopo di accrescere la competenza dei collaboratori relativamente ai prodotti Gemma.

C. Protezione dei dati

13. Protezione dei dati

Bio Suisse attribuisce una grande importanza alla protezione dei dati dei propri partner contrattuali. Bio Suisse si impegna a rispettare elevati standard di protezione dei dati, che pubblica nella Dichiarazione sulla protezione dei dati sul sito web e aggiorna con regolarità.

D. Violazioni contrattuali e diritto di ricorso

14. Conseguenze di violazioni contrattuali

La violazione del contratto di licenza, in particolare la violazione delle direttive o l'impiego illecito del marchio «Gemma», la modifica non autorizzata di prodotti sotto licenza, il mancato rispetto del regolamento tariffario o il sottacere informazioni soggette all'obbligo di notifica comporta sanzioni conformemente al regolamento delle sanzioni di Bio Suisse. Le violazioni gravi possono avere come conseguenza il risarcimento a Bio Suisse di proventi ottenuti in modo illecito per prodotti Gemma, il blocco della produzione, il blocco commerciale, il ritiro dal mercato dei prodotti Gemma o la risoluzione immediata del contratto di licenza nonché il pagamento di una pena convenzionale. Per la fissazione della pena convenzionale si tiene conto della redditività dell'azienda.

Rimane riservato il diritto a ulteriori richieste di risarcimento dei danni.

Il licenziatario interessato può presentare ricorso scritto contro le sanzioni. I ricorsi sono trattati da Bio Suisse in conformità allo statuto.

Anche la mancata stipulazione o la risoluzione di un contratto di controllo e di certificazione con un'organizzazione riconosciuta da Bio Suisse comporta la risoluzione del presente contratto di licenza. Con la risoluzione del contratto di licenza si estingue il diritto all'uso del marchio registrato «Gemma».

Allegato 3 alla parte I, cap. 2: Regolamento tariffario per la licenza Gemma e l'uso del marchio

Valido per le cifre d'affari Gemma a partire dall'anno civile 2026, approvato dal consiglio direttivo Bio Suisse il 9 dicembre 2025.

1. Tasse di licenza

Le aziende che producono e commercializzano prodotti Gemma necessitano di un contratto di licenza e pagano una tassa sulla loro cifra d'affari Gemma.

1.1 Schemi tariffari

Licenza di base:
Fino a una cifra d'affari Gemma di CHF 200'000 all'anno si applica una tassa forfettaria di CHF 300. Sulle fatture non deve figurare alcun riferimento alle tasse conformemente al punto 1.2.

Licenza ordinaria:
A partire da una cifra d'affari Gemma di CHF 200'000 all'anno, è dovuto come tassa lo 0,9 % della cifra d'affari; la tassa minima è pari a CHF 300.

Sconti per licenziatari:

A partire da un importo di CHF 100'000 netti di tasse di licenza, vengono concessi sconti scaglionati conformemente alla tabella di cui al punto 1.10.

1.2 Fatture

Se viene fornita merce Gemma soggetta a licenza ad altri licenziatari, sulla fattura deve essere presente la dicitura «incl. 0,9 % tasse di licenza Bio Suisse».

Chi effettua la fatturazione secondo la licenza di base, non può far ricorso a questa menzione; diversamente, risulta dovuto anche lo 0,9 %.

1.3 Deduzione anticipata

Se una fattura di acquisto riporta la dicitura «incl. 0,9 % tasse di licenza Bio Suisse», tale importo può essere richiesto come deduzione anticipata nei confronti di Bio Suisse, tuttavia solo se i prodotti vengono ulteriormente trasformati e rivenduti come merce Gemma nello stesso anno. Lo stesso vale per il commercio di merci sotto proprio nome. Ogni deduzione anticipata deve essere documentabile con fatture o attestazioni globali dei fornitori La tassa minima è dovuta in ogni caso.

1.4 Commercio

Se un licenziatario pratica il commercio con prodotti Gemma acquistati, vale a dire che non li trasforma né li riconfeziona e li rivende nell'imballaggio originale sotto il nome del produttore/fornitore, ai sensi delle direttive Bio Suisse ciò non è soggetto a licenza. Sulla cifra d'affari generata con questi prodotti non sono dovute tasse di licenza, che non vanno pertanto dichiarate. Per questi acquisti non esiste alcun diritto di deduzione anticipata.

Il mero commercio di prodotti per la trasformazione ulteriore non richiede una licenza (solo una certificazione Bio Suisse). La licenza può tuttavia essere stipulata su richiesta. Il licenziatario, pur essendo solo rivenditore, versa per questi prodotti la tassa di licenza a Bio Suisse e la mette in conto al livello successivo (licenziatario) che per questa partita può far valere la deduzione anticipata.

NB: la rivendita di merce importata riconosciuta da Bio Suisse è soggetta all'obbligo di licenza e di tasse non appena viene commercializzata come merce Gemma.

1.5 Produzione/trasformazione

Chi produce prodotti Gemma o li trasforma ai sensi dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica e li etichetta direttamente con il nome del committente – senza indicare il proprio nome – è soggetto alla tassa di licenza. Da questa norma è esclusa la trasformazione per conto terzi.

1.6 Casi particolari

Esportazione:
Anche le cifre d'affari derivanti da prodotti Gemma esportati sono soggette alla tassa dello 0,9 %. Questo vale anche per la riesportazione di materie prime Gemma importate come ad esempio riso, caffè, zucchero ecc.

Marchio doppio Demeter e Gemma:
Le cifre d'affari vengono notificate ad ambedue le associazioni; la tassa è riscossa unicamente da Demeter secondo il suo regolamento.

Commercio di latte crudo:
Per il commercio sotto proprio nome è necessario un contratto di licenza; è dovuta la tassa minima di CHF 300, non è possibile alcuna deduzione anticipata.

Trasformazione per conto terzi:
Questa non è né soggetta a licenza né a tasse di licenza. La merce rimane in ogni momento di proprietà del committente.

Start-up:
Le start-up possono essere esentate dalla tassa di licenza per un periodo massimo di cinque anni, purché soddisfino diversi criteri. È possibile richiedere una verifica all'indirizzo verarbeitung@bio-suisse.ch.

1.7 Soluzioni per settori

Per singoli gruppi valgono regolamenti tariffari separati. Attualmente ciò comprende il commercio di bestiame da macello e la vendita diretta.

1.8 Dichiarazione della cifra d'affari e scadenze

I moduli per la cifra d'affari e la deduzione anticipata devono essere presentati entro il 31 gennaio per l'anno precedente a Bio Suisse.

Ritardi: a partire dal secondo sollecito, CHF 50 per spese di sollecito; in caso di ulteriore mancata presentazione, stima della cifra d'affari da parte di Bio Suisse, spesa amministrativa aggiuntiva di CHF 300 + 5 % interessi di mora a partire dal 1° aprile.

1.9 Pagamento

La fattura per le tasse di licenza è pagabile entro 30 giorni. I licenziatari con una tassa netta per l'anno precedente superiore a CHF 5'000 effettuano nel corso dell'anno civile pagamenti di acconti del 40 % ciascuno il 30 giugno e il 31 ottobre; la base è costituita dalla tassa netta per l'anno precedente, che viene fatturata da Bio Suisse. Anche i licenziatari con una tassa netta inferiore a CHF 5'000 devono effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla fatturazione. Coloro che pagano una tassa forfettaria saldano la propria fattura nell'ultimo trimestre dell'anno civile in corso.

1.10 Aliquote scontate per licenziatari

Tassa di licenza netta in CHF	**Aliquota scontata** in %	**Commento**
2'000'000	14 %	L'aliquota percentuale si basa sul totale delle tasse di licenza nette.
1'500'000	12 %	
1'000'000	10 %	
750'000	8 %	
500'000	6 %	
250'000	4 %	
100'000	2 %	

2. Tasse per l'uso del marchio

Le aziende che non trasformano i prodotti Gemma, ma utilizzano la Gemma in modi diversi, devono pagare una tassa per l'uso del marchio sul fatturato netto di vendita e necessitano di un contratto per l'uso del marchio.

In questo caso si distingue tra:

- Uso del marchio sull'imballaggio dei prodotti **con** dual branding con il marchio dell'utente del label
- Uso del marchio sull'imballaggio dei prodotti **senza** dual branding con il marchio dell'utente del label
- Uso del marchio semplificato per punto vendita con elevata quota bio
- Uso delle direttive Bio Suisse per la produzione/commercializzazione di prodotti bio sotto un marchio bio proprio

2.1 Aliquote per l'uso del marchio nel dual branding* da parte di rivenditori al dettaglio

Per l'uso del marchio nel dual branding è necessario in aggiunta un contratto di collaborazione separato con Bio Suisse. Ulteriori condizioni sono definite dalla politica del marchio di Bio Suisse per i marchi propri nel commercio al dettaglio.

Tassa per l'uso del marchio sui fatturati di cassa Gemma:

Soglia	**Fatturato di cassa netto escl. IVA** in CHF	**Aliquota** in %	**Netto** in CHF
Fino a	99'999'999	0.400	
Da	100'000'000	0.375	375'000
Da	300'000'000	0.275	825'000
Da	500'000'000	0.175	875'000
Da	750'000'000	0.125	937'500
Da	1'000'000'000	0.100	1'000'000
Da	1'100'000'000	0.090	990'000
Da	1'200'000'000	0.080	960'000
Da	1'300'000'000	0.070	910'000
Da	1'400'000'000	0.050	700'000
Da	1'500'000'000	0.040	600'000
Da	1'600'000'000	0.030	480'000
Da	1'700'000'000	0.020	340'000
Da	1'800'000'000	0.015	270'000
Da	1'900'000'000	0.010	190'000
Da	2'000'000'000	0.005	100'000

* Con «dual branding» si intende qui che la Gemma viene mostrata sul prodotto insieme a un marchio proprio del rivenditore al dettaglio.

2.2 Aliquote per l'uso ulteriore del marchio

- Per l'uso del marchio senza dual branding è necessario in aggiunta un contratto di collaborazione separato con Bio Suisse.
- Chi promuove il proprio marchio insieme al marchio di un altro licenziatario su un prodotto Gemma deve anche stipulare con Bio Suisse un contratto separato per l'uso del marchio.

Ulteriori requisiti sono definiti dalla politica di distribuzione di Bio Suisse.

Soglia	**Fatturato netto di vendita escl. IVA** in CHF	**Aliquota** in %	**Netto** in CHF
Fino a	200'000	Forfettaria	300
Da	200'001	0.20	

2.3 Tariffe per l'uso del marchio semplificato

I negozi bio e gli shop online con una percentuale di cifra d'affari > 50 % dei prodotti bio nel fatturato di cassa sono esenti. Ulteriori requisiti sono definiti dalla politica di distribuzione di Bio Suisse.

Soglia	**Fatturato di cassa netto escl. IVA** in CHF	**Aliquota** in %	**Netto** in CHF
Fino a	1'000'000	Libera	
Da	1'000'000	0.20	

2.4 Tariffe per l'uso delle direttive Bio Suisse

Bio Suisse investe molto affinché le sue direttive siano coerenti, rigorose e credibili. Se queste vengono utilizzate da aziende terze per i propri prodotti bio, Bio Suisse deve essere indennizzata con una sovvenzione. Ulteriori requisiti sono definiti dalla politica di distribuzione di Bio Suisse.

Soglia	**Fatturato di cassa netto escl. IVA** in CHF	**Aliquota** in %	**Sovvenzione netta** in CHF
Fino a	25'000'000	Forfettaria	15'000
Da	25'000'000	0.15	37'500
Da	50'000'000	0.20	100'000
Da	75'000'000	0.25	187'500
Da	100'000'000	0.30	300'000
Da	150'000'000	0.35	525'000
Da	200'000'000	0.40	800'000

Allegato 1 alla parte I, cap. 4: Autodichiarazione requisiti sociali

Azienda:	**Numero azienda:**
Responsabile dell'azienda:	

Va compilato dai responsabili dell'azienda. Se anche il responsabile è impiegato, l'autodichiarazione va compilata dal datore di lavoro.

Nella sua azienda lavorano uno o più impiegati, apprendisti, praticanti o lavoratori ausiliari assunti temporaneamente non facenti parte della famiglia? In caso affermativo occorre compilare la presente autodichiarazione e la lista di controllo nell'allegato relativa ai Requisiti sociali delle direttive Bio Suisse.

Il presente modulo rimane nell'azienda.

Il promemoria Bio Suisse relativo ai requisiti sociali contiene informazioni importanti in merito.

Con la mia firma dichiaro che

- nella mia azienda sono rispettate almeno le leggi svizzere e cantonali e la direttiva Bio Suisse «Requisiti sociali» per quanto riguarda le condizioni di lavoro nell'agricoltura (diritto delle obbligazioni, contratto normale di lavoro cantonale, direttiva CFSL, contratti di lavoro scritti ecc.)
- la documentazione (personale, straordinari, versamento salari, corsi ecc.) è regolarmente aggiornata
- le inadempienze sono eliminate entro un termine utile (documentazione)
- le persone incaricate del controllo possono visionare i documenti rilevanti.

Data:	Firma responsabile dell'azienda:

Lista di controllo Bio Suisse Requisiti sociali

1	**Contratti di lavoro**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
1.1	Esistono contratti scritti per tutti i collaboratori della mia azienda.		
1.2	I subappaltatori incaricati adempiono le stesse condizioni che valgono per gli impiegati fissi dell'azienda.		
1.3	I contratti ovvero gli allegati includono ■ descrizione delle mansioni ■ salario e modalità di pagamento ■ termini e motivi di disdetta ■ deduzioni ■ orari di lavoro/tempo libero/lavoro straordinario/vacanze ■ disposizioni in caso di malattia/infortunio/maternità/servizio militare		
2	**Salario**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
2.1	Per tutti i collaboratori il salario corrisponde almeno alle «Direttive salariali per gli impiegati extrafamiliari in agricoltura in Svizzera»		
2.2	Ai miei collaboratori verso il salario come è stabilito nel contratto, regolarmente e puntualmente.		
2.3	Le deduzioni per vitto e alloggio corrispondono alle disposizioni di legge del contratto normale di lavoro cantonale (CNL) ovvero alla direttiva salariale.		

2.4	Ho documentato quanto segue: ■ salario propriamente detto (base oraria/mensile) ■ periodo di riferimento ■ ore di lavoro prestate ■ ore di lavoro straordinario prestate ■ deduzioni ■ salario netto versato ■ giorni liberi e di vacanze fruiti		
2.5	Il congedo retribuito in caso di malattia, infortunio, maternità o servizio militare corrisponde almeno alle prescrizioni del CNL.		
3	**Orario di lavoro**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
3.1	L'orario di lavoro corrisponde alle disposizioni del CNL cantonale ed è documentato.		
3.2	I miei collaboratori possono compensare le ore straordinarie con un supplemento salariale o con tempo libero.		
3.3	Tempo libero, vacanze e congedi corrispondono almeno alle disposizioni del CNL.		
4	**Lavoro non volontario**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
4.1	Nella mia azienda tutti gli impiegati lavorano su base volontaria. Il salario, i documenti d'identità o i valori appartenenti ai dipendenti non sono trattenuti ingiustificatamente.		
5	**Salute e sicurezza**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
5.1	La mia azienda è associata a un'organizzazione di categoria secondo la CFSL (p. es. AgriTOP/SPIA).		
5.2	Provvedo affinché la salute e la sicurezza delle persone che lavorano in azienda siano tutelate, p. es. con ■ corsi di perfezionamento sulla sicurezza sul lavoro ■ formazione mirata e documentata del personale ■ abiti protettivi adatti ■ accesso a cure mediche (p. es. cassetta del pronto soccorso a disposizione e posizione conosciuta, visite mediche assicurate).		
5.3	Tutti i collaboratori della mia azienda sono assicurati in base alle disposizioni di legge (assicurazione contro gli infortuni, cassa pensione, indennità giornaliera per malattia, cure medico-sanitarie). (Chiedere event. copia della polizza dell'assicurazione malattia agli impiegati svizzeri).		
5.4	Gli alloggi messi a disposizione dei collaboratori corrispondono ai requisiti usuali nella regione per quanto riguarda la dimensione, gli impianti (acqua, riscaldamento, luce, mobili, servizi igienici). Sono facilmente raggiungibili e proteggono la sfera privata.		

6	**Collaborazione di giovani e bambini**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
6.1	Se in azienda collaborano giovani (15-18 anni) osservo le prescrizioni della legge sul lavoro (LL, art. 29-32). In particolare provvedo affinché i giovani ■ siano e rimangano sani ■ non siano eccessivamente affaticati ■ siano salvaguardati da influenze nocive nell'azienda (moralità).		
6.2	Non assumo giovani di età inferiore ai 15 anni (LL, art. 30). Fanno eccezione i giovani a partire dai 13 anni che possono svolgere lavori leggeri e commissioni (incl. giovani che svolgono uno stage d'orientamento). Al programma agricolo Agriviva possono partecipare giovani a partire da 14 anni.		
7	**Pari opportunità**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
7.1	Tutti i collaboratori della mia azienda godono degli stessi diritti: ■ stesso salario/prestazioni in natura per lo stesso lavoro ■ accesso in ugual misura a corsi di perfezionamento e a prestazioni aziendali.		
8	**Diritto del lavoro**	**sì/no/ in parte**	**Misure di miglioramento**
8.1	Nella mia azienda i collaboratori ■ possono riunirsi liberamente ■ hanno diritto di trattative collettive ■ sono ascoltati dalla direzione aziendale senza essere discriminati ■ sono informati su come procedere in caso di reclami riguardanti il rapporto di lavoro.		

Allegato 1 alla parte I, cap. 5.1: Codice di condotta per il commercio di prodotti Gemma

Approvato all'assemblea dei delegati del 18.04.2012.

1. Principio, obiettivi, campo di applicazione

Principio	I produttori Gemma, le aziende di trasformazione Gemma, i commercianti Gemma nonché i consumatori di prodotti Gemma contribuiscono alla realizzazione della visione delle linee direttive Bio Suisse[3]. Gli operatori commerciali Gemma assumono insieme la responsabilità di un commercio equo e orientato alla qualità di prodotti Gemma in Svizzera.
Obiettivi	Il presente codice di condotta promuove un processo fra gli operatori commerciali Gemma, che concretizzano questo codice in occasione di incontri regolari ai quali partecipano anche rappresentanti dei consumatori, creando condizioni quadro concrete ed eque per le attività quotidiane nel commercio di prodotti Gemma.
Campo di applicazione	Il codice di condotta è vincolante per le aziende Gemma e i licenziatari Gemma in Svizzera, che sono invitati a compiere sforzi per coinvolgere tutti i partecipanti al mercato bio in Svizzera.

2. Linee guida

2.1 Collaborazione e negoziazioni contrattuali

Crescita comune	Gli operatori commerciali Gemma cooperano nell'interesse di un crescente mercato Gemma e di una crescente superficie di coltivazione Gemma in Svizzera.
Cultura del dialogo aperto e costruttivo	Nelle trattative bilaterali contrattuali e tariffarie nonché nelle riunioni i fornitori e gli acquirenti perseguono una cultura del dialogo aperto e costruttivo nonché l'apprezzamento delle prestazioni altrui.
Relazioni commerciali di lungo periodo	L'obiettivo degli operatori commerciali Gemma è la promozione di una collaborazione duratura fondata sulla fiducia, sull'affidabilità e sul rispetto. La decisione di acquisto non viene presa solo in base al prezzo più basso né la decisione relativa alla fornitura viene presa solo in virtù del prezzo più alto, bensì considerando l'adempimento dei principi qui elencati.
Trasparenza[4]	Gli operatori commerciali Gemma si impegnano a favore di condizioni trasparenti nel commercio. Ciò include per esempio la cura del contatto personale con acquirenti e fornitori. Gli operatori commerciali Gemma si impegnano a rendere conto, garantendo la riservatezza dei dati, delle basi dei loro calcoli dei prezzi ai loro fornitori ovvero acquirenti o, se del caso, su vari livelli.
Pianificazione delle quantità[4]	Gli operatori commerciali Gemma contribuiscono a livello bilaterale a una pianificazione delle quantità e dello smercio con i loro fornitori ovvero acquirenti. Questi perseguono mercati equilibrati e appoggiano Bio Suisse nelle attività volte a creare una maggiore trasparenza del mercato.

[3] «Occupiamo uno spazio vitale sostenibile, agricolo e rurale per l'uomo, gli animali, le piante e l'ambiente. Il paese bio Svizzera è centrato su un'agricoltura olistica, vivibile di generazione in generazione, che produce alimenti genuini e sani che offrono ai consumatori piacere e sapore.»

[4] In tal caso non ci si riferisce affatto ad accordi relativi a prezzi e quantità tra i concorrenti, che sono illegali e non vengono appoggiati da Bio Suisse. Nessun operatore commerciale è vincolato a prezzi indicativi.

Gestione dei rischi[4]	Gli operatori commerciali Gemma convengono in precedenza con i loro fornitori ovvero acquirenti come comportarsi in caso di problemi di qualità, di perdite del raccolto impreviste, non assicurabili dovute a cause naturali e in caso di forti oscillazioni imprevedibili dei prezzi o delle quantità (p. es. garanzia d'acquisto o impegno di fornire una determinata quantità).

2.2 Formazione equa dei prezzi

Determinazione equa dei prezzi[4]	Nei rapporti con i fornitori e gli acquirenti per gli operatori commerciali Gemma sono fondamentali una determinazione dei prezzi in cooperazione e una buona collaborazione bilaterale estesa a tutti i livelli. Gli operatori commerciali sono pertanto ben disposti alla comunicazione e alla ricerca di soluzioni. Ciò è importante per esempio in difficili situazioni di mercato, quando forti oscillazioni impreviste dei prezzi e delle quantità potrebbero portare all'imposizione dei prezzi o anche nel caso del lancio di nuovi prodotti o se si vogliono aprire nuovi segmenti di mercato.
Prezzo equo[4]	L'obiettivo è che i prezzi siano definiti nel quadro di accordi bilaterali e in modo consensuale tra i partner. Se sono stati negoziati prezzi indicativi senza impegno, questi sono considerati parametri per un prezzo equo. In caso di condizioni di mercato equilibrate i prezzi equi devono garantire possibilità di sviluppo positivo a tutti gli operatori commerciali Gemma. Questo concetto include la copertura dei costi di produzione, il conseguimento di un reddito adeguato e la realizzazione di un normale margine di investimento. Per la verdura fresca con prezzi indicativi non è possibile concordare prezzi fissi che abbiano una durata superiore a due settimane. Per la verdura da magazzino con prezzi indicativi non è possibile concordare prezzi fissi che abbiano una durata superiore a cinque settimane. Le violazioni vengono sanzionate.
Lavoro efficiente	Tutti gli operatori commerciali Gemma si impegnano a migliorare regolarmente l'efficienza nel loro livello di produzione ovvero commerciale e rendono trasparenti i miglioramenti per i loro partner. L'obiettivo comune è la promozione della produzione e dello smercio di prodotti Gemma a condizioni sostenibili.
Comunicazione	Tutti gli operatori commerciali Gemma mirano a comunicare in modo efficace il valore aggiunto dei prodotti Gemma ai consumatori, aumentando così la loro disponibilità a sostenere costi più alti per l'elevata qualità Gemma.

2.3 Orientamento alla qualità

Assicurazione della qualità e orientamento alla qualità	Ha luogo uno scambio costruttivo per garantire congiuntamente la qualità e per l'ulteriore sviluppo di norme esistenti relative alla qualità. Tutti gli operatori commerciali Gemma perseguono un'elevata qualità dei prodotti.

2.4 Impegno sociale e ambientale

Impegno sociale	I partner commerciali Gemma si impegnano nei limiti delle loro possibilità a favore di progetti sostenibili nella loro regione comunicando i valori della Gemma. Promuovono misure di perfezionamento per sé stessi e per i dipendenti e sono aperti alle cooperazioni che facilitano la conversione all'agricoltura biologica ad altre aziende.
Impegno ambientale	I partner commerciali Gemma si dichiarano disposti a migliorare a lungo termine gli standard ecologici della loro azienda o della loro impresa. Rinunciano inoltre a trarre vantaggi commerciali a scapito dell'ambiente.

Definizioni

Operatori commerciali Gemma: agricoltori, licenziatari e utilizzatori del marchio Gemma. Non si intendono però i concorrenti allo stesso livello commerciale (orizzontale).

A tutti i livelli: si riferisce esclusivamente ai livelli di creazione del valore verticali: agricoltore, trasformatore, commerciante, ecc.

Allegato 2 alla parte I, cap. 5.5: Codice di condotta per una prassi commerciale responsabile per l'importazione di prodotti Gemma

Approvato dal consiglio direttivo Bio Suisse il 28.08.2012.

1. Obiettivi e campo d'applicazione

Il presente codice di condotta per una prassi commerciale responsabile nell'importazione di prodotti Gemma si riallaccia all'obiettivo di Bio Suisse di promuovere la correttezza nelle catene di creazione di valore svizzere. Bio Suisse intende pertanto promuovere una prassi commerciale responsabile anche all'estero. Gli importatori Bio Suisse hanno una grande responsabilità per quanto riguarda la messa in atto dei principi di equità nella catena di approvvigionamento. Di conseguenza il codice di condotta si rivolge in modo particolare agli importatori in Svizzera e si applica per analogia a tutta la filiera all'estero. La collaborazione sarà costantemente migliorata anche nelle catene di approvvigionamento all'estero, in modo che gli accordi vengano mantenuti e la responsabilità venga assunta insieme.

Le importazioni Bio Suisse devono avvenire unicamente attraverso importatori svizzeri che hanno stipulato un contratto di licenza con Bio Suisse. Questi sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel presente codice di condotta.

2. Linee guida

2.1 Collaborazione

Crescita comune	I partner commerciali Bio Suisse promuovono insieme l'agricoltura biologica a livello mondiale e si impegnano a favore di una crescita duratura dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di promuovere la credibilità della stessa.
Cultura del dialogo aperto e costruttivo	Nelle trattative contrattuali e tariffarie tutti i partner commerciali Bio Suisse perseguono una cultura del dialogo aperto e costruttivo nonché l'apprezzamento delle prestazioni altrui.
Comunicazione trasparente e attiva	Bio Suisse si impegna a comunicare attivamente e a rendere trasparenti le condizioni quadro delle importazioni Gemma nei confronti di tutti i partner commerciali all'estero. Essa crea trasparenza in particolare per quanto concerne i seguenti punti: ■ Bio Suisse limita le importazioni se i prodotti sono ottenibili anche in Svizzera ■ i principi di equità sono fissati nel codice di condotta e vanno applicati ■ Bio Suisse è l'interlocutore per tutti i partner commerciali in caso di violazione dei principi di equità l'importatore Bio Suisse si impegna assieme ai partner della catena di fornitura all'estero: ■ a perseguire condizioni trasparenti nel commercio; ciò implica per esempio la cura dei contatti personali ■ a perseguire un'elevata trasparenza per quanto concerne i tempi di fornitura, le quantità, i prezzi e le scadenze ■ a rendere conto, nel rispetto della confidenzialità, delle basi della determinazione dei prezzi.
Relazioni commerciali di lungo periodo	Tutti i partner commerciali Bio Suisse promuovono la collaborazione duratura fondata sulla fiducia, sull'affidabilità e sul rispetto. La decisione di acquisto non viene presa solo in base al prezzo più basso né la decisione relativa alla fornitura viene presa solo in virtù del prezzo più alto. La decisione tiene inoltre conto dell'adempimento dei principi contenuti nel presente codice di condotta.

Pianificazione delle quantità	Tutti i partner commerciali di Bio Suisse contribuiscono alla pianificazione vincolante delle quantità e della presa in consegna.
Gestione dei rischi	Tutti i partner commerciali convengono in precedenza come comportarsi in caso di: ■ problemi di qualità (residui, qualità esterna e interna, calibro ecc.), ■ perdite del raccolto impreviste dovute a cause naturali, ■ forti oscillazioni imprevedibili dei prezzi o delle quantità (p. es. garanzia d'acquisto o impegno di fornire una determinata quantità).
Promozione di gruppi di piccoli agricoltori	In particolare nei Paesi in via di sviluppo vanno particolarmente promossi i gruppi di piccoli agricoltori (cooperative). Nei limiti del possibile va data la preferenza alle forniture di gruppi di piccoli agricoltori e di piantagioni con un programma sociale per i loro dipendenti.

2.2 Formazione dei prezzi

Prezzo e premio Bio Suisse	L'obiettivo è che i prezzi siano definiti in modo consensuale tra i partner della catena di approvvigionamento. I prezzi devono garantire a tutti una possibilità di sviluppo positivo. Il produttore fornisce alcune prestazioni supplementari per rispettare le direttive Bio Suisse. Per coprire tali costi va versato al produttore un premio Bio Suisse, in modo che il suo prezzo sia superiore a quello bio-UE. I costi supplementari possono essere compensati anche con altri servizi di sostegno come p. es. un'offerta di consulenza.
Lavoro efficiente	Tutti i partner commerciali Bio Suisse si impegnano a migliorare regolarmente l'efficienza nella catena di creazione del valore e a rendere trasparenti i miglioramenti per i loro partner. L'obiettivo comune è la promozione della produzione e dello smercio di prodotti Gemma a condizioni eque e sostenibili.

2.3 Requisiti sociali

Buone condizioni di lavoro per i dipendenti	Il commercio responsabile si riferisce anche ai seguenti campi: condizioni di assunzione, dovere di diligenza in campo sanitario e diritti dei lavoratori. I requisiti sociali sono pertanto una parte integrante delle direttive Bio Suisse conformemente ai Requisiti sociali e alla Responsabilità sociale e vanno rispettati da tutti i partner commerciali Bio Suisse.

2.4 Orientamento alla qualità

Assicurazione della qualità e orientamento alla qualità	Ha luogo uno scambio costruttivo per garantire congiuntamente la qualità e per l'ulteriore sviluppo di norme esistenti relative alla qualità. L'importatore, il fornitore e il produttore perseguono un'elevata qualità dei prodotti.

2.5 Impegno sociale e ambientale

Impegno sociale	Tutti i partner commerciali Bio Suisse si impegnano nei limiti delle loro possibilità a favore di progetti sostenibili nella loro regione di coltivazione. Adottano misure di formazione e di perfezionamento per loro stessi e per i loro dipendenti e sono aperti a cooperazioni con produttori all'estero per agevolare la conversione all'agricoltura biologica.
Impegno ambientale	Tutti i partner commerciali Bio Suisse si dichiarano disposti a migliorare a lungo termine gli standard ambientali della loro azienda o della loro impresa.

Definizioni

Catena di approvvigionamento: partner commerciali di livello verticale (importatore, fornitore, produttore).
Partner commerciali Bio Suisse: tutti gli attori del mercato delle importazioni (importatori, fornitori, produttori). In nessuno dei capitoli si intendono accordi illeciti tra concorrenti (p. es. tra importatori).

Parte II: Direttive per la produzione vegetale e per l'allevamento in Svizzera

Allegato 1 alla parte II art. 2.3.1: Catalogo delle misure per la promozione della biodiversità

Spiegazione relativa al catalogo delle misure di promozione

Il seguente catalogo contiene misure per la promozione della biodiversità nelle aziende Gemma. Le misure di promozione sono suddivise nei cinque seguenti campi tematici:

a) Percentuale e qualità delle superfici per la promozione della biodiversità
b) Diversità strutturale delle superfici per la promozione della biodiversità e misure specifiche per la protezione delle specie
c) Agrobiodiversità
d) Biodiversità sulle superfici di produzione (superfici prative e campicole)
e) Biodiversità nelle colture speciali (frutticoltura, viticoltura, orticoltura)

Nel catalogo delle misure sono elencate le singole misure di promozione con i criteri da adempiere. Inoltre sono contenute le spiegazioni relative a ogni singola misura (in corsivo). Se sotto un obiettivo sono elencate diverse misure di promozione, le stesse possono essere cumulate.

Leggenda con esempio: un'azienda con una siepe del livello di qualità 2 di 10 are realizza due misure di promozione:

Serie di misure

Esempio: Impianto/cura di una siepe del livello di qualità 2			
n.	**Misura di promozione incl. criteri**	**Grandezza di riferimento**	*adempiuto*
6.1	Esempio: Siepe del livello di qualità 2: superficie: ≥ 5 a incl. margine erboso	are	☐
6.2	Esempio: Siepe del livello di qualità 2: superficie: ≥ 10 a incl. margine erboso	are	☐
↳	Spiegazioni (norme di attuazione della CMP) *Esempio: (...) La superficie minima può essere composta da superfici più piccole. (...)*		
⇨	*Effetti sulla biodiversità* *Esempio: un'elevata diversità delle strutture crea spazio vitale per moltissime specie vegetali e animali. (...)*		

Catalogo delle misure per la promozione della biodiversità

A: Percentuale e qualità delle superfici per la promozione della biodiversità			
⇨ *Un'elevata percentuale di superfici per la promozione della biodiversità accresce la diversità della natura.* ⇨ *In combinazione con un'elevata qualità delle superfici per la promozione della biodiversità si mantiene e incrementa la varietà delle specie.* ⇨ *L'interconnessione rappresenta una misura importante per la promozione della biodiversità.*			
1	**Elevata percentuale di superfici per la promozione della biodiversità**		*adempiuto*
1.1	7,5–10 %	SAU	☐
1.2	> 10–12,5 %	SAU	☐

A: Percentuale e qualità delle superfici per la promozione della biodiversità			
1.3	> 12,5–15 %	SAU	☐
1.4	> 15–17,5 %	SAU	☐
1.5	> 17,5–20 %	SAU	☐
1.6	> 20–22,5 %	SAU	☐
1.7	> 22,5–25 %	SAU	☐
1.8	≥ 25 %	SAU	☐
↳	*Le aziende con un'elevata percentuale di superfici per la promozione della biodiversità (ai sensi dell'*OPD*) possono realizzare da una a otto misure della presente serie di misure.* *Gli alberi e gli elementi strutturali in conformità all'*OPD *sono computabili, 1 albero ad alto fusto = 1 ara.* *Le misure da 1.1 a 1.8 sono cumulabili. Esempio: 19 %* SPB *= 5 misure.*		
2	**Superfici per la promozione della biodiversità del livello di qualità 2 e/o maggesi, bordi, fasce di colture estensive in campicoltura, strisce pluriennali per organismi utili, siepi o terreni da strame**		*adempiuto*
2.1	1–2 %	SAU	☐
2.2	> 2–3 %	SAU	☐
2.3	> 3–4 %	SAU	☐
2.4	> 4–5 %	SAU	☐
2.5	> 5–6 %	SAU	☐
2.6	> 6–7 %	SAU	☐
2.7	> 7–8 %	SAU	☐
2.8	> 8 %	SAU	☐
↳	*In questa serie di misure possono essere dichiarate le superfici per la promozione della biodiversità di alto valore qualitativo, suddivise secondo la parte percentuale della* SAU*. Sono computabili:* ■ *Tutte le superfici per la promozione della biodiversità del livello di qualità 2 ai sensi dell'*OPD *(contano anche gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello di qualità 2).* ■ *Superfici particolarmente pregiate come maggesi fioriti e di rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura, bordi, siepi, strisce pluriennali per organismi utili su superfici coltive aperte o in colture permanenti e terreni da strame del livello di qualità 1.* *Le misure da 2.1 a 2.8 sono cumulabili. Esempio: un'azienda con il 4 % di* SPB *del livello di qualità 2 e/o maggesi ecc. realizza tre misure.*		
3	**Partecipazione a un progetto di interconnessione**		*adempiuto*
3.1	almeno 2,5 %	SAU	☐
3.2	almeno 5 %	SAU	☐
3.3	almeno 7,5 %	SAU	☐
↳	*L'azienda realizza queste misure se almeno il 2,5 %, il 5 % ovvero il 7,5 % della* SAU *è integrato in un progetto di interconnessione riconosciuto dal Cantone come* SPB*.*		

B: Diversità strutturale e misure specifiche per la protezione delle specie			
⇨ *Un'elevata diversità strutturale crea spazio vitale per moltissime specie vegetali e animali, promuove le specie mirate e incrementa la varietà della natura.*			
4	**Valorizzazione di prati e pascoli (SPB) con microstrutture**		*adempiuto*
4.1	Almeno tre delle seguenti microstrutture per ha SPB: fossati, ruscelli, stagni, laghetti, cumuli di pietre, muri di pietra, massi, muri a secco, superfici ruderali o terreni incolti, ceppi, mucchi di rami, cataste di legna, siepi, gruppi di arbusti, arbusti singoli, cumuli di paglia. Grandezza minima delle microstrutture in base alle norme di attuazione.	sul 50 % della SPB	☐
4.2	Almeno tre microstrutture (si veda sopra) per ha SPB:	sul 100 % della SPB	☐
↳	*Per* ha *di* SPB *(solo prati e pascoli) devono essere presenti o predisposte almeno 3 microstrutture. Al punto 4.1 ciò vale per la metà di tutte le* SPB*, al punto 4.2 per il 100 % delle* SPB*.* *Grandezza minima delle microstrutture:* ■ *fossati e ruscelli (almeno 4 metri lineari ciascuno)* ■ *stagni e pozzi (almeno 4 m2 ciascuno)* ■ *siepi e gruppi di arbusti, arbusti singoli (almeno rispettivamente 4 m2 e alti 0,5 m)* ■ *superfici ruderali e terreni incolti (almeno 4 m2 ciascuno)* ■ *cumuli di pietre e di rami, muri di pietra e massi (almeno rispettivamente 4 m2 e alti 0,5 m)* ■ *muri a secco (almeno 4 metri lineari e alti 0,5 m)* ■ *cataste di legna (lunghezza almeno 2 m, larghezza almeno 0,5 m più fascia tampone di 0,5 m).* ■ *cumuli di paglia (almeno 1 m3 di volume)* *Esempio: un'azienda con 6* ha *di*SPB *(prati/pascoli) per 4.1 necessita di almeno 9 microstrutture, per 4.2 complessivamente di almeno 18 microstrutture. Gli elementi possono essere liberamente scelti e combinati a seconda della situazione dell'azienda e vanno ripartiti in modo ragionevole sulle* SPB*. Piccole aziende: se la* SPB*valorizzata ha una superficie inferiore a 1* ha*, devono essere presenti almeno 3 microstrutture.*		
5	**Impianto/cura di una siepe del livello di qualità 1 con microstrutture**		*adempiuto*
5.1	Siepe: superficie 10 a, valorizzata con microstrutture		☐
↳	*Sono computabili solo le siepi del livello di qualità 1 se sono valorizzate con microstrutture. Grandezza minima della siepe: 10 a. Non cumulabile con 6.1 e 6.2.* *Le microstrutture sono elencate alla misura 4, le misure minime valgono per analogia. Complessivamente per 10 a di siepe sono necessarie 5 microstrutture nella siepe. La superficie minima può essere composta da superfici più piccole. Queste superfici più piccole sono computabili se misurano ognuna almeno 10 m di lunghezza.*		
6	**Impianto/cura di una siepe del livello di qualità 2**		*adempiuto*
6.1	Siepe del livello di qualità 2: superficie: ≥ 5 a incl. margine erboso		☐
6.2	Siepe del livello di qualità 2: superficie: ≥ 10 a incl. margine erboso		☐
↳	*Sono computabili le siepi del livello di qualità 2 con una superficie minima di 5 a ovvero 10 a (incl. il margine erboso). La superficie minima può essere composta da superfici più piccole. Queste superfici più piccole sono computabili se misurano ognuna almeno 10 m di lunghezza. Le siepi possono essere computate anche al punto 2. Non cumulabili con 5.1.*		

B: Diversità strutturale e misure specifiche per la protezione delle specie		
7	**Margine boschivo strutturato valorizzato con superficie per la promozione della biodiversità confinante**	*adempiuto*
7.1	≥ 50 m margine boschivo valorizzato	☐
7.2	≥ 100 m margine boschivo valorizzato	☐
↳	*Margini boschivi strutturati, diradati e valorizzati in modo naturale lunghi almeno 50 m ovvero 100 m confinanti con una superficie per la promozione della biodiversità. La* SPB *non deve essere separata dal margine boschivo da un sentiero.* *Questa misura è computabile anche se il bosco non fa parte dell'azienda.*	
8	**Margine erboso lungo il ruscello con sfalcio tardivo (a partire dal 1° agosto)**	*adempiuto*
8.1	Sponda di ≥ 50 m con margine erboso largo 2 metri	☐
8.2	Sponda di ≥ 100 m con margine erboso largo 2 metri	☐
↳	*Il margine erboso confinante con un ruscello (largo almeno 2 m e senza boschetti rivieraschi) può essere sfalciato solo a partire dal 1° agosto. Lunghezza totale almeno 50 m ovvero 100 m, ogni sponda è computabile separatamente (ruscello 50 m, margine erboso curato da entrambi i lati: 100 m di margine erboso: 8.1 e 8.2).*	
9	**Costruzione e manutenzione di muri a secco (non nei vigneti)**	*adempiuto*
9.1	≥ 50 m lunghezza totale del muro a secco	☐
9.2	≥ 100 m lunghezza totale del muro a secco	☐
↳	*Il muro a secco deve avere una lunghezza totale di almeno 50 m rispettivamente 100 m e un'altezza media minima di 0,5 m. I 50 m ovvero 100 m di lunghezza possono essere costituiti da diversi elementi più corti. Da entrambi i lati dei muri a secco deve essere presente una fascia tampone di almeno 50 cm (nessuna concimazione). Muro a secco nel vigneto, vedere misura 56.*	
10	**Pozzi, fossati, stagni**	*adempiuto*
10.1	≥ 2 a superficie totale (incl. fascia tampone)	☐
↳	*Sono computabili pozzi, fossati e stagni (senza pesci) la cui superficie totale incl. la fascia tampone ammonta ad almeno 2 a. Le fascia tampone deve essere costituita da una fascia larga almeno 3 m.*	
11	**Possibilità idonee di nidificazione/casette per uccelli, pipistrelli, api selvatiche sulle superfici aziendali o sugli edifici**	*adempiuto*
11.1	≥ 20 pezzi in azienda	☐
↳	*Sulle superfici dell'azienda o sugli edifici devono essere presenti almeno 20 possibilità di nidificazione o casette per uccelli, pipistrelli o api selvatiche. Per la sistemazione a regola d'arte delle casette per uccelli si raccomanda di consultare l'associazione per la protezione degli uccelli del luogo.*	
12	**Promozione di impollinatori: colonie d'api**	*adempiuto*
12.1	≥ 3 colonie d'api	☐
↳	*Nell'azienda sono tenute almeno 3 colonie d'api durante l'intera durata del ciclo vegetativo. Le api non devono necessariamente appartenere all'azienda.*	

B: Diversità strutturale e misure specifiche per la protezione delle specie		
13	**Misura di promozione individuale**	*adempiuto*
13.1	Attività speciali con grande effetto sulla biodiversità che non sono contemplate nella prescrizione.	☐
↳	*Sono computabili prestazioni speciali che non figurano nel presente catalogo delle misure ma che hanno effetti comprovati significativi sulla biodiversità.* *Come prova vale: conferma da parte della consulenza in materia di biodiversità, dell'associazione per la protezione della natura o degli uccelli sul formulario di conferma[5] per misure di promozione individuali disponibile sul sito di Bio Suisse.*	

C: Agrobiodiversità		
⇨ *Varietà a rischio e/o antiche: per la biodiversità e per la creazione di nuove varietà è importante una grande diversità genetica grazie alla quale si possono gestire meglio le malattie e gli organismi nocivi.* ⇨ *Diversità varietale: l'agrobiodiversità viene promossa grazie a una grande diversità varietale in frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di bacche.* ⇨ *Razze di animali da reddito a rischio di estinzione: con la conservazione delle razze viene anche mantenuta la diversità genetica dei nostri animali da reddito.*		
14	**Coltivazione di colture campicole a rischio o antiche**	*adempiuto*
14.1	Superficie minima: 25 a	☐
↳	*Vanno coltivati almeno 25 a di colture campicole a rischio o antiche. Elenco delle specie delle colture campicole a rischio o antiche:* *spelta minore, farro, kamut, miglio, lino, camelina, grano saraceno, cartamo, papavero, zafferano, lenticchie.* *Le varietà di altre colture campicole possono essere computate se figurano nell'elenco delle varietà allestito da Bio Suisse in collaborazione con ProSpecieRara.*	
15	**Coltivazione di varietà di verdure a rischio o antiche**	*adempiuto*
15.1	Superficie minima: 10 a	☐
↳	*Vanno coltivate almeno 10 a di vecchie varietà di verdure (sono computabili diverse varietà) secondo l'elenco delle varietà appositamente allestito da Bio Suisse/ProSpecieRara.*	
16	**Coltivazione di vitigni a rischio o antichi**	*adempiuto*
16.1	Coltivazione di una varietà su una superficie minima di 5 a	☐
16.2	Coltivazione di un'altra varietà, superficie minima per varietà: 5 a	☐
↳	*Per ogni varietà antica rilevante per la diversità genetica vanno coltivate almeno 5 a. Fa stato l'elenco delle varietà appositamente allestito da Bio Suisse e ProSpecieRara.*	
17	**Coltivazione di varietà di frutta o bacche a rischio in Svizzera sulla SAU**	*adempiuto*
17.1	Almeno 10 varietà, almeno 1 ara per varietà	☐
17.2	Almeno 20 varietà, almeno 1 ara per varietà	☐
↳	*Computabili se sono coltivate almeno 10 o 20 varietà a rischio contenute nell'elenco delle varietà allestito appositamente da Bio Suisse e ProSpecieRara. Le varietà di frutta e bacche possono essere conteggiate insieme.* *Per ogni varietà deve essere coltivata almeno 1 ara, un albero da frutta è considerato un'ara.*	

[5] www.bio-diversitaet.ch

C: Agrobiodiversità		
18	**Diversità varietale in frutticoltura (su SAU)**	*adempiuto*
18.1	Almeno 20 varietà, almeno 1 albero per varietà	☐
18.2	Almeno 40 varietà, almeno 1 albero per varietà	☐
↳	*Le aziende con almeno 20 diverse varietà di frutta (è computabile la frutta a granella e/o la frutta a nocciolo) soddisfano una misura e due misure con almeno 40 varietà. Le varietà di frutta a rischio elencate al punto 17 possono essere ricomputate.*	
19	**Diversità varietale nella coltivazione di bacche e di erbe (su SAU)**	*adempiuto*
19.1	Almeno 10 varietà, almeno 0,5 are per varietà, superficie totale almeno 10 are	☐
19.2	Almeno 20 varietà, almeno 0,5 are per varietà, superficie totale almeno 20 are	☐
↳	*Le aziende che coltivano almeno 10 ovvero 20 varietà di erbe e/o bacche su una superficie di almeno 10 ovvero 20 are soddisfano questa misura. Per ogni varietà vanno coltivate almeno 0,5 are. Le varietà a rischio che figurano al punto 17.1/17.2 possono essere ricomputate.*	
20	**Diversità varietale in viticoltura (su SAU)**	*adempiuto*
20.1	Almeno 4 varietà, almeno 4 are per varietà	☐
20.2	Almeno 6 varietà, almeno 4 are per varietà	☐
↳	*Le aziende che coltivano almeno 4 diverse varietà in viticoltura soddisfano questa misura se coltivano almeno 4 are per varietà. Se sono coltivate 6 varietà su almeno 4 are, è soddisfatta un'ulteriore misura.*	
21	**Allevamento di razze di animali da reddito a rischio di estinzione: bovini**	*adempiuto*
21.1	5 UBG o partecipazione a un programma volto alla conservazione delle razze di ProSpecieRara	☐
↳	*Le aziende che partecipano a un programma volto alla conservazione delle razze di ProSpecieRara soddisfano la misura senza limite inferiore*UBG*. Altrimenti nell'azienda vanno allevate almeno 5 di razze di bovini a rischio di estinzione* UBG*(secondo l'elenco delle razze di ProSpecieRara). Questi animali devono provenire da un'azienda che partecipa al programma di conservazione di ProSpecieRara.*	
22	**Allevamento di razze di animali da reddito a rischio di estinzione: pecore, capre, maiali lanuti, pollame**	*adempiuto*
22.1	3 UBG o partecipazione a un programma volto alla conservazione delle razze di ProSpecieRara	☐
↳	*Le aziende che partecipano a un programma volto alla conservazione delle razze di ProSpecieRara con almeno una delle razze di animali da reddito delle categorie elencate soddisfano la misura senza limite inferiore* UBG *. Altrimenti nell'azienda vanno allevate almeno 3 razze di piccoli animali a rischio di estinzione* UBG *(pecore, capre, maiali lanuti e/o pollame) secondo l'elenco delle razze di ProSpecieRara. Questi animali devono provenire da un'azienda che partecipa al programma di conservazione di ProSpecieRara.*	

D: Biodiversità sulle superfici di produzione			
23	**Varietà di utilizzazione: grande varietà di tipi di utilizzo**		*adempiuto*
23.1	3 tipi di utilizzo		☐
23.2	4 tipi di utilizzo		☐
23.3	5 tipi di utilizzo		☐
23.4	6 tipi di utilizzo		☐
↳	*Sono considerati tipi di utilizzo: colture campicole, prati da sfalcio, pascoli, pascoli boschivi, terreni da strame, frutticoltura, orticoltura, viticoltura nonché le altre colture speciali (come bacche, erbe, fiori da recidere ecc.). Questi tipi di utilizzo sono computabili se rappresentano almeno l'8 % della* SAU. *L'alpeggio è considerato tipo di utilizzo supplementare se almeno il 50 % del patrimonio zootecnico è portato all'alpeggio. In caso di utilizzo combinato, p. es. sfalcio e pascolo sulla stessa particella, può essere computato solo l'utilizzo principale.* *In frutticoltura gli alberi da frutto ad alto fusto sono convertiti in are, nel caso di impianti a basso fusto viene conteggiata la superficie. Gli alberi ad alto fusto e gli impianti a basso fusto possono essere cumulati. Deve essere in ogni caso raggiunta una parte minima dell'8 % della* SAU. *Le misure sono cumulabili, un'azienda con 5 tipi di utilizzo soddisfa tre misure.*		
⇨	*Un'elevata diversità di spazi vitali, raggiunta con una grande varietà di utilizzazione ovvero diversi tipi di utilizzo, favorisce la biodiversità.*		
Misure sulle superfici prative			
24	**Rinuncia all'impiego di falciatrici rotanti per lo sfalcio di superfici per la promozione della biodiversità**		*adempiuto*
24.1	Rinuncia sul 100 % della superficie per la promozione della biodiversità	SPB	☐
↳	*La misura è considerata soddisfatta se si rinuncia all'impiego di falciatrici rotanti sul 100 % della* SPB. *Eccezione: impiego di motofalce su terreni ripidi.*		
⇨	*Promuove la protezione di insetti, rettili e piccoli mammiferi.*		
25	**Rinuncia all'impiego di falciacondizionatrici**		*adempiuto*
25.1	60 % su superficie fissa durante tutto l'anno	Superficie inerbita	☐
25.2	100 %	Superficie inerbita	☐
↳	*Si rinuncia all'impiego di falciacondizionatrici sul 60 % ovvero sul 100 % della superficie inerbita.* *25.1 si riferisce alla stessa superficie durante tutto l'anno.*		
⇨	*Promuove la protezione di insetti.*		
26	**Conservazione di strisce di rifugio per la microfauna nei prati estensivi e poco intensivi (SPB).**		*adempiuto*
26.1	Superficie della striscia di rifugio: 5 - 10 % della superficie di riferimento: 25 % dei prati estensivi e poco intensivi	Prati ecologici	☐
26.2	Superficie della striscia di rifugio: 5 - 10 % della superficie di riferimento: 50 % dei prati estensivi e poco intensivi	Prati ecologici	☐

D: Biodiversità sulle superfici di produzione			
↳	*La superficie di riferimento è costituita per 26.1 da un quarto e per 26.2 dalla metà di tutti i prati ecologici (almeno livello di qualità 1) dell'azienda. Per ogni sfalcio sulla particella sfruttata il 5 - 10 % della superficie sfalciata deve essere lasciata allo stato naturale, anche per l'ultimo sfalcio (messa al riparo per l'inverno della striscia di rifugio). In caso di utilizzo ripetuto la fascia erbosa lasciata allo stato naturale va spostata di volta in volta.* *Esempio: un'azienda con 8* ha *di prati ecologici soddisfa la misura 26.1 se lascia allo stato naturale 10 a come striscia di rifugio (un quarto di 8* ha *= 2* ha*, di cui il 5 % = 10 a)* *Per soddisfare la misura 26.2 vanno lasciate allo stato naturale 20 a.*		
⇨	*Grande effetto sugli insetti che possono rifugiarsi e svernare nei prati non ancora sfalciati. Gli animali, in particolare gli uccelli, dispongono di cibo.*		
27	**Rinuncia a insilato di erba**		*adempiuto*
27.1	100 % fino al 31 agosto	Superficie inerbita	☐
↳	*Le aziende che rinunciano al 100 % all'insilato di erba per la conservazione del foraggio fino al 31.8. soddisfano questa misura. L'acquisto di insilato di erba per il foraggiamento è tollerato.*		
⇨	*Favorisce gli organismi utili, dato che lo sfalcio viene eseguito tendenzialmente più tardi.*		
28	**Rinuncia a insilato di erba e solo fieno non ventilato**		*adempiuto*
28.1	100 % fino al 31 agosto	Superficie inerbita	☐
↳	*Le aziende che rinunciano al 100 % a insilato di erba e alla ventilazione del fieno per la conservazione del foraggio fino al 31.8 soddisfano questa misura. L'acquisto di insilato di erba per il foraggiamento è tollerato.*		
⇨	*Favorisce gli organismi utili dato che gli insetti possono abbandonare il fieno secco.*		
29	**Superfici da fieno selvatico nella regione di estivazione**		*adempiuto*
29.1	Superficie minima: 20 a		☐
29.2	Superficie minima: 40 a		☐
↳	*Si tratta di superfici da fieno selvatico nella regione di estivazione sfalciate con la falce o con la motofalciatrice. Non sono computabili i prati da fieno e le superfici da fieno sfalciate meccanicamente nelle regioni di estivazione. Le 20 a ovvero 40 a possono essere costituite da diverse superfici parziali.*		
⇨	*Le superfici da fieno selvatico sono prati particolarmente ricchi di specie in luoghi ripidi e discosti nelle regioni di estivazione. Contribuiscono a un'elevata diversità strutturale regionale. La fienagione impedisce la trasformazione naturale in sottobosco e l'incespugliamento.*		
Campicoltura			
30	**Varietà di utilizzazione nella regione di montagna: campicoltura a partire dalla regione di montagna II**		*adempiuto*
30.1	Superficie minima: 25 a (piccole imprese < 10 ha = min. 10 a)		☐
↳	*Le aziende che a partire dalla regione di montagna II coltivano almeno 25 a di cereali, patate o verdura possono soddisfare questa misura.*		
⇨	*Promozione di spazi vitali aperti e della varietà di utilizzazione nella regione di montagna.*		

D: Biodiversità sulle superfici di produzione			
31	**Maggese fiorito e di rotazione, strisce fiorite per organismi utili e/o striscia su superficie coltiva**		*adempiuto*
31.1	≥ 1 % della superficie per l'avvicendamento	SAC	☐
31.2	≥ 2 % della superficie per l'avvicendamento	SAC	☐
↳	*Soddisfano questa misura le aziende che hanno predisposto un maggese fiorito, di rotazione, strisce per organismi utili e/o una striscia su superficie coltiva (secondo la definizione* OPD*) almeno sull'1 % ovvero sul 2 % della superficie per l'avvicendamento (superficie coltiva aperta e prati artificiali).* *Esempio: per una superficie per l'avvicendamento di 15* ha*va predisposto maggese o una striscia su almeno 15 a ovvero 30 a.*		
⇨	*I maggesi e le strisce rappresentano preziosi elementi di interconnessione e di ritiro e creano strutture ideali per lo svernamento di numerosi piccoli animali.*		
32	**Elevata percentuale di prati artificiali nell'avvicendamento**		*adempiuto*
32.1	≥ 30 % della superficie per l'avvicendamento		☐
↳	*Sulla superficie per l'avvicendamento (superficie coltiva aperta e prati artificiali) i prati artificiali devono rappresentare almeno il 30 %. La durata della coltura deve essere di almeno 2 anni, in orticoltura almeno 1 anno.*		
⇨	*Favorisce la microfauna e gli organismi nel e sul suolo.*		
33	**Rinuncia alla regolazione meccanica delle erbe infestanti nella coltivazione di cereali**		*adempiuto*
33.1	Superficie minima coltivata a cereali di 1 ha, di cui almeno il 25 % o max. 3 ha senza regolazione meccanica delle erbe spontanee	Superficie coltivata a cereali	☐
↳	*Se l'azienda è idonea, è possibile rinunciare alla regolazione meccanica delle infestanti con la zappa o con la strigliatrice su almeno il 25 % della superficie coltivata a cereali ma al massimo su 3* ha*. Questa misura è computabile a partire da una superficie minima di 1* ha *di coltivazione di cereali.* *Il trattamento meccanico pianta per pianta è ammesso.* *Esempio: un'azienda con 5* ha *di cereali non può eseguire la regolazione meccanica delle infestanti su una superficie di 1,25* ha*. Un'azienda con oltre 12* ha *di cereali deve rinunciare alla regolazione meccanica delle infestanti su una superficie di 3* ha *al massimo.*		
⇨	*La rinuncia alla strigliatrice favorisce gli uccelli che nidificano al suolo, le lepri comuni e la flora campestre ormai diventata rara.*		
34	**Sottosemina nelle colture annuali**		*adempiuto*
34.1	Almeno il 10 % della superficie coltiva aperta, max. 3 ha	SCA	☐
↳	*Almeno sul 10 % della SCA va eseguita una sottosemina nelle colture annuali: semina di trifoglio, erbe, erba, trifoglio/erba o miscela di erba.*		
⇨	*La sottosemina contribuisce ad aumentare le possibilità di nidificazione per gli uccelli che nidificano al suolo e favorisce gli insetti utili come ragni, coleotteri e formiche.*		

D: Biodiversità sulle superfici di produzione			
35	**Colture miste nella coltivazione di cereali**		*adempiuto*
35.1	Ogni anno almeno il 10 % della superficie coltiva aperta, max. 30 ha	SCA	☐
↳	*Ogni anno vanno coltivate colture miste di cereali su almeno il 10 % della SCA.* *Aziende con > 30* ha *di SCA devono coltivare al massimo 3* ha *di colture miste.* *Combinazioni idonee nella coltivazione di cereali sono per esempio cereali combinati con piselli proteici o fave. Valgono solo le miscele di specie diverse.*		
⇨	*Ha per effetto un miglior sfruttamento delle sostanze nutritive, protegge da erosione e promuove l'agrobiodiversità.*		
36	**Inerbimento invernale con colture intercalari o sovescio**		*adempiuto*
36.1	≥ 80 %, semina entro il 15.9, ravagliatura a partire dal 15.2.	Superficie delle colture estive	☐
↳	*Sovescio o colture intercalari durante il semestre invernale sul ≥ 80 % della superficie delle colture seminate in primavera.* *Ultimo termine per la semina: 15.9; prima ravagliatura/pacciamatura: 15.2.*		
⇨	*L'inerbimento invernale è importante per lo svernamento di insetti, uccelli e piccoli animali.*		
37	**Favorisce gli organismi presenti nel suolo: impiego di compost (di letame)**		*adempiuto*
37.1	Il fabbisogno di sostanze nutritive è coperto per almeno il *75* % con compost (di letame)	SAC	☐
↳	*Le aziende che coprono almeno il 75 % del fabbisogno di sostanze nutritive con compost* ai sensi di *nonché con letame compostato e digestato compostato soddisfano questa misura.*		
⇨	*Favorisce gli organismi presenti nel suolo.*		
38	**Campicoltura rispettosa del suolo: rinuncia all'aratro**		*adempiuto*
38.1	Su ogni particella l'impiego dell'aratro è ammesso al massimo 2 volte nel corso di un AC di ≥ *5* anni. In caso di durata inferiore dell'AC solo una volta (corrisponde al 60 % circa senza aratro).	SCA	☐
38.2	Impiego dell'aratro solo una volta nel corso di un AC di almeno *5* anni (corrisponde a ca. l'80 % senza aratro).	SCA	☐
⇨	*Favorisce la formazione di humus e organismi presenti nel suolo nonché una migliore copertura del suolo sulla superficie campicola.*		
39	**Pratiche colturali rispettose del suolo in campicoltura**		*adempiuto*
39.1	minimo 20 % della SCA.	SCA	☐
↳	*Su almeno il 20 % della SCA sono applicati metodi colturali rispettosi del suolo (semina diretta, semina a bande fresate o semina a lettiera secondo l'articolo 71d dell'*OPD*). Le aziende con oltre 15* ha *di superficie coltiva aperta realizzano questa misura con 3* ha *coltivati in modo adeguato.*		
⇨	*Favorisce la formazione di humus e organismi presenti nel suolo nonché una migliore copertura del suolo sulla superficie campicola.*		

E: Biodiversità nelle colture speciali		
Frutticoltura		
40	**Sfalcio alternato tra i filari/pacciamatura nella frutticoltura intensiva**	*adempiuto*
40.1	Almeno sul 50 % della superficie frutticola	☐
↳	*Sfalcio alternato tra i filari o pacciamatura in frutticoltura sul 50 % della superficie del ramo aziendale dal 1° aprile al 31 agosto. In caso di rischio di gelo è tollerato/a lo sfalcio/la pacciamatura supplementare.* *L'intervallo tra lo sfalcio e la pacciamatura deve essere di almeno 5 settimane.*	
⇨	*Favorisce gli insetti e i microorganismi che possono ritirarsi nei prati non ancora sfalciati dove trovano un'offerta completa di polline e nettare.*	
41	**Strisce di piante selvatiche nei filari dei frutteti intensivi**	*adempiuto*
41.1	Introduzione e cura estensiva di una flora ricca di specie (piante selvatiche) tra le tracce delle ruote del trattore nei filari. Su almeno il 10 % della lunghezza complessiva dei filari di tutti i frutteti.	☐
41.2	Introduzione e cura estensiva di una flora ricca di specie (piante selvatiche) tra le tracce delle ruote del trattore nei filari. Su almeno il 25 % della lunghezza complessiva dei filari di tutti i frutteti.	☐
41.3	Introduzione e cura estensiva di una flora ricca di specie (piante selvatiche) tra le tracce delle ruote del trattore nei filari. Su almeno il 50 % della lunghezza complessiva dei filari di tutti i frutteti.	☐
↳	*Su almeno il 10 % della lunghezza dei filari di tutti i frutteti vengono introdotte e curate in modo specifico piante selvatiche.*	
⇨	*Favorisce gli insetti e i microorganismi, offerta completa di polline e nettare.*	
42	**Semina di strisce pluriennali per organismi utili nei filari dei frutteti intensivi**	*adempiuto*
42.1	Semina e cura estensiva delle strisce per organismi utili tra le tracce delle ruote del trattore nei filari. Su almeno il 25 % della lunghezza complessiva dei filari di tutti i frutteti.	☐
42.2	Semina e cura estensiva delle strisce per organismi utili tra le tracce delle ruote del trattore nei filari. Su almeno il 50 % della lunghezza complessiva dei filari di tutti i frutteti.	☐
↳	*Adattare la strategia per i prodotti fitosanitari, rinunciare all'uso di insetticidi o ridurlo al minimo, per proteggere gli organismi utili.*	
⇨	*Favorisce gli insetti e i microorganismi, offerta completa di polline e nettare.*	
43	**Promozione di erbe selvatiche nei filari dei frutteti intensivi**	*adempiuto*
43.1	Sul almeno il 10 % della lunghezza del filare dei frutteti viene introdotta e curata una flora ricca di specie (strisce di piante selvatiche).	☐
43.2	Sul almeno il 25 % della lunghezza del filare dei frutteti viene introdotta e curata una flora ricca di specie (strisce di piante selvatiche).	☐
43.3	Sul almeno il 50 % della lunghezza del filare dei frutteti viene introdotta e curata una flora ricca di specie (strisce di piante selvatiche).	☐
↳	*Su almeno il 10 % della lunghezza del filare di tutti i frutteti vanno seminate erbe selvatiche con il sistema a sandwich o introdotte come flora spontanea.*	

E: Biodiversità nelle colture speciali		
⇨	*Favorisce gli insetti e i microorganismi, offerta completa di polline e nettare.*	
44	**Singoli arbusti e gruppi di cespugli in frutticoltura intensiva**	*adempiuto*
44.1	≥ 10 arbusti per ha su una particella, computato a partire da almeno 10 arbusti	☐
44.2	≥ 10 arbusti per ha su un'altra particella, computato a partire da almeno 10 arbusti	☐
↳	*Sono computabili siepi e arbusti selvatici adatti alle condizioni locali come p. es. sambuco, viburno, corniola, manina, nocciolo, rosa selvatica, more e lamponi o altri arbusti autoctoni al bordo dei filari o nelle particelle coltivate a frutta.* *Si consiglia di piantare gli arbusti nella zona degli ancoraggi delle reti antigrandine o lungo le reti antigrandine. Complessivamente per* ha *di frutteto devono essere presenti almeno 10 arbusti ovvero gruppi di arbusti. Lo stesso vale per una superficie frutticola < 1* ha.	
⇨	*Le siepi e gli arbusti contribuiscono alla diversità strutturale e offrono uno spazio vitale a numerose specie animali e vegetali.*	
45	**Strisce di prato e di erbe selvatiche estensive nella zona di confine del frutteto**	*adempiuto*
45.1	Striscia larga almeno 1 m e superficie di almeno 1 a/ha dell'intera superficie lorda del frutteto.	☐
45.2	Striscia larga almeno 1 m e superficie di almeno 2 a/ha dell'intera superficie lorda del frutteto.	☐
45.3	Striscia larga almeno 1 m e superficie di almeno 3 a/ha dell'intera superficie lorda del frutteto.	☐
↳	*Va predisposta una striscia estensiva di prato fiorito o erbe selvatiche larga almeno 1 m lungo i o trasversalmente ai filari. La superficie della striscia è complementare alla* SPB *e deve misurare almeno 1 a (44.1), 2 a (44.2) o 3 a (44.3) per* ha *di superficie lorda del frutteto. Lo stesso vale per i frutteti < 1* ha. *Le strisce vanno percorse raramente e non devono trovarsi nella zona di applicazione di prodotti fitosanitari o concimi. Gestione conforme a* OPD SPB, *prati estensivi.*	
⇨	*Favorisce gli insetti e i microorganismi, offerta completa di polline e nettare.*	
46	**Coltivazione di varietà di frutta resistenti in frutticoltura intensiva**	*adempiuto*
46.1	Coltivazione di varietà resistenti/molto tolleranti in combinazione con protezione fitosanitaria ridotta su almeno il 25 % del frutteto, almeno 25 a	☐
46.2	Coltivazione di varietà resistenti/molto tolleranti in combinazione con protezione fitosanitaria ridotta su almeno il 50 % del frutteto, almeno 50 a	☐
46.3	Coltivazione di varietà resistenti/molto tolleranti in combinazione con protezione fitosanitaria ridotta sul 100 % del frutteto, almeno 100 a	☐
↳	*Su almeno il 25 % della superficie del frutteto vanno coltivate varietà di frutta resistenti/molto tolleranti in combinazione con una protezione fitosanitaria ridotta, in particolare trattamento della ticchiolatura solo durante la fase di volo delle ascospore (fase di infezione primaria).*	
⇨	*Con l'impiego di varietà resistenti in combinazione con la protezione fitosanitaria ridotta si protegge la fauna, soprattutto gli organismi utili.*	

E: Biodiversità nelle colture speciali		
47	**Regolazione ridotta ecocompatibile degli organismi nocivi in frutticoltura**	*adempiuto*
47.1	Rinuncia a prodotti antiparassitari ad ampio spettro su almeno il 50 % della superficie del frutteto.	☐
47.2	Rinuncia a prodotti antiparassitari ad ampio spettro sul 100 % della superficie del frutteto.	☐
↳	*È vietato l'uso di prodotti ad ampio raggio come Spinosad (Audienz) e piretro sul 50 % ovvero 100 % della superficie del frutteto.* *Gli uccelli contribuiscono a regolare gli organismi nocivi. (v. misura 48).*	
⇨	*Tutela della fauna, in particolare degli organismi utili, e della flora grazie alla protezione fitosanitaria limitata.*	
48	**Favorisce gli organismi presenti nel suolo: impiego di compost nei frutteti**	*adempiuto*
48.1	Il 75 % del fabbisogno di P e K delle colture frutticole in base a Suisse Bilanz è coperto con compost.	☐
↳	*Il fabbisogno di P e K delle colture frutticole in base a Suisse Bilanz è coperto nella misura del 75 % con compost (*ai sensi di *nonché letame compostato, digestato compostato solido, substrato per funghi compostato).*	
⇨	*L'uso di compost di letame tiene conto del bilancio umico e favorisce la fertilità del suolo in senso fisico e biologico.*	
49	**Possibilità di nidificazione nei frutteti**	*adempiuto*
49.1	Almeno 10 cassette nido al massimo in 1 ha	☐
↳	*Obiettivo: densità di cassette su un* ha *per creare possibilità di nidificazione per specie di uccelli rare. Non cumulabile con la misura 11.*	
Viticoltura		
50	**Sviluppo della diversità naturale in viticoltura: lavorazione alternata tra i filari**	*adempiuto*
50.1	≥ 50 % della superficie viticola	☐
50.2	≥ 50 % della superficie viticola Compattare i filari almeno una volta all'anno o non lavorarli per due intervalli, anziché procedere alla pacciamatura alternata o allo sfalcio.	☐
↳	*Lavorazione alternata tra i filari in viticoltura sul 50 % della superficie viticola del ramo aziendale dal 1° aprile al 31 agosto (pacciamatura, sfalcio o compattatura).* *L'intervallo tra lo sfalcio, la pacciamatura o la compattatura deve essere di almeno 5 settimane (*OPD *prescrive 6 settimane). Le superfici possono essere dichiarate come* SPB *nelle colture permanenti «Vigneti con una biodiversità naturale».*	
⇨	*Le siepi e gli arbusti contribuiscono alla diversità strutturale e offrono uno spazio vitale a numerose specie animali e vegetali.*	
51	**Siepi e arbusti in viticoltura**	*adempiuto*

E: Biodiversità nelle colture speciali		
51.1	≥ 5 arbusti su un ha	☐
51.2	≥ 5 arbusti su un ulteriore ha	☐
↳	*Sono computabili le siepi e i piccoli alberi (p. es. pesco dei vigneti, mandorle, fichi) e gli arbusti autoctoni come ad esempio colutea, biancospino, ciliegio canino, rosa cavallina, nocciolo, rosa selvatica, more e lamponi e altri ai bordi dei filari o nella particella coltivata a vigna.* Complessivamente per ha di viticoltura devono essere presenti almeno 5 arbusti ovvero alberi. *Lo stesso vale per una superficie frutticola < 1* ha.	
⇨	*Le siepi e gli arbusti contribuiscono alla diversità strutturale e offrono uno spazio vitale a numerose specie animali e vegetali.*	
52	**Promozione di piante a bulbo rare in viticoltura**	*adempiuto*
52.1	Presenza di bulbi in una particella	☐
52.2	Presenza di bulbi in diverse particelle	☐
↳	*Nella viticoltura, su una lunghezza di 200 m ovvero 400 m dei filari vanno coltivate piante a bulbo rare come tulipano selvatico, cipollaccio di campo, lampascione, stella di Betlemme e altre specie. Questo obiettivo viene raggiunto con la lavorazione mirata del suolo e con la coltivazione delle specie mirate in singoli filari delle viti in particelle con inerbimento permanente. Per la realizzazione di questa misura impegnativa ma molto preziosa occorre interpellare uno specialista in protezione della natura.*	
⇨	*Promozione di piante a bulbo rare.*	
53	**Coltivazione di vitigni resistenti alle malattie crittogamiche**	*adempiuto*
53.1	≥ 10 % della superficie viticola, minimo 10 a in combinazione con protezione fitosanitaria ridotta	☐
53.2	≥ 25 % della superficie viticola, minimo 25 a in combinazione con protezione fitosanitaria ridotta	☐
↳	*Su almeno il 10 % della superficie viticola vanno coltivate varietà PIWI in combinazione con una protezione delle piante ridotta (rame max. 25 % della quantità permessa).*	
⇨	*Con l'impiego di varietà resistenti in combinazione con la protezione fitosanitaria ridotta si protegge la fauna, soprattutto gli organismi utili.*	
54	**Rinuncia all'impiego di rame in viticoltura**	*adempiuto*
54.1	≥ 10 % della superficie viticola	☐
54.2	≥ 25 % della superficie viticola	☐
54.3	≥ 50 % della superficie viticola	☐
↳	*Rinuncia assoluta all'impiego di rame su almeno il 10 % della superficie viticola.*	
55	**Regolazione riguardosa degli insetti**	*adempiuto*
55.1	Sul 100 % della superficie viticola	☐
↳	*Sul 100 % della superficie viticola la regolazione degli insetti avviene senza l'impiego di prodotti fitosanitari (sono ammessi la tecnica della confusione sessuale, trappole e preparati batterici).*	
56	**Lasciare sul posto i resti della potatura della vigna (senza sminuzzarli)**	*adempiuto*

E: Biodiversità nelle colture speciali		
56.1	≥ 50 % della superficie viticola	☐
↳	*Anziché sminuzzare i resti della potatura, gli stessi vanno lasciati sul posto.*	
57	**Cura e manutenzione di muri in pietra non stuccati nella viticoltura**	*adempiuto*
57.1	≥ 10 m^2	☐
57.2	≥ 25 m^2	☐
↳	*La lunghezza complessiva può essere composta da diversi elementi più corti. Questa misura non è cumulabile con 9.1 e 9.2.*	
58	**Possibilità di nidificazione nei vigneti**	*adempiuto*
58.1	Almeno 10 cassette nido al massimo in 1 ha.	☐
↳	*Le stesse cassette nido non possono essere computate nella M 11 e nella M 48. L'obiettivo è di promuovere le specie di uccelli rari con una determinata densità di cassette nido.* *Per la scelta delle cassette si consiglia di rivolgersi alla società locale per la protezione degli uccelli.*	
59	**Semina di strisce pluriennali per organismi utili nei filari nella viticoltura**	*adempiuto*
59.1	Semina e cura estensiva delle strisce per organismi utili nei filari. Su almeno il 25 % di tutte le superfici coltivate a vigneto.	☐
59.2	Semina e cura estensiva delle strisce per organismi utili nei filari. Su almeno il 50 % di tutte le superfici coltivate a vigneto.	☐
↳	*Adattare la strategia per i prodotti fitosanitari, rinunciare all'uso di insetticidi o ridurlo al minimo, per proteggere gli organismi utili.*	☐
Orticoltura		
60	**Cura o semina di una fascia di prato ricca di fiori accanto ai tunnel di plastica o alle serre**	*adempiuto*
60.1	La fascia di prato deve essere larga almeno 1 m, superficie: ≥ 2 % della superficie della coltura protetta, ma almeno 1 a.	☐
↳	*Lungo i tunnel di plastica o le serre va seminata una fascia larga almeno 1 m di una miscela di erba ricca di specie (si raccomandano miscele per prati e campi fioriti). La superficie della fascia di prato deve rappresentare almeno il 2 % della superficie delle colture protette, ma in ogni caso almeno 1 a.* *Periodo e frequenza di sfalcio in base alle istruzioni presenti sull'imballaggio della miscela di sementi. Per quanto riguarda il prato fiorito la vegetazione del primo taglio va asportata.*	
⇨	*Il prato ricco di fiori favorisce la presenza di insetti, organismi utili e api grazie all'offerta di polline e nettare.*	
61	**Semina di strisce per organismi utili (secondo la definizione dell'OPD) o di piante vegetali che favoriscono la presenza di organismi utili nelle colture orticole**	*adempiuto*

E: Biodiversità nelle colture speciali		
61.1	In almeno una coltura, superficie minima 25 a	☐
61.2	In almeno una coltura, superficie minima 50 a	☐
↳	*In almeno una coltura orticola vanno seminate strisce per organismi utili o piantate piante che favoriscono la presenza di organismi utili. Deve essere raggiunta una superficie della coltura orticola di almeno 25 a ovvero 50 a.* *Adattare la strategia per i prodotti fitosanitari, rinunciare all'uso di insetticidi o ridurlo al minimo, per proteggere gli organismi utili.*	
⇨	*Favorisce gli insetti e i microorganismi, offerta completa di polline e nettare.*	
62	**Colture miste in orticoltura**	*adempiuto*
62.1	Almeno il 10 % della superficie orticola	☐
↳	*Ogni anno su almeno il 10 % della superficie orticola vanno coltivate colture miste (anche in file).*	
⇨	*Miglior sfruttamento delle sostanze nutritive, protezione da erosione e contributo all'agrobiodiversità.*	
63	**Diversità di famiglie botaniche in orticoltura**	*adempiuto*
63.1	Coltivazione di almeno 5 famiglie botaniche diverse; ognuna almeno l'8 % della superficie orticola	☐
63.2	Coltivazione di almeno 7 famiglie botaniche diverse; ognuna almeno l'4 % della superficie orticola	☐
↳	*La misura 61 può essere scelta solo da aziende con una percentuale di verdure pari a ≥ 50 % della* SAU. *Se per una varietà non può essere raggiunta la superficie coltivata a verdure dell'8 o del 4 % per varietà, i punti percentuali mancanti possono essere completati con una sesta ovvero ottava famiglia.*	
⇨	*La diversità delle famiglie botaniche aumenta l'agrobiodiversità*	
64	**Regolazione riguardosa degli insetti in orticoltura**	*adempiuto*
64.1	Su almeno il 10 % della superficie orticola	☐
64.2	Su almeno il 20 % della superficie orticola	☐
↳	*Sul 10 % ovvero 20 % della superficie orticola non vanno impiegati prodotti fitosanitari per la regolazione degli insetti.*	

Allegato 1 alla parte II art. 2.4.3.1: Marchi autorizzati per l'apporto di concimi aziendali di aziende non biologiche

Tutti gli animali e tutte le colture	Associazione svizzera dei contadini e delle contadine che praticano la PI Se un'azienda pratica la produzione come da associazione per la PI in un qualsiasi ramo aziendale, l'impiego di mangime OGM è escluso in tutta l'azienda. I concimi aziendali di una tale azienda possono pertanto essere sparsi in un'azienda Gemma indipendentemente dal ramo aziendale gestito in regime di PI.
Suini	GQ carne svizzera, Agri Natura, Coop Naturafarm, SwissPrimPorc, Manor-Natura
Ingrasso di vitelli e di bestiame grosso	GQ carne svizzera, Agri Natura, Natura Beef, SwissPrimBeef
Latte	GQ carne svizzera
Agnelli	GQ carne svizzera
Capre	GQ carne svizzera
Uova	Coop Naturafarm, Suisse Garantie
Polli	Agri Natura, Coop Naturafarm, Bell Schweiz AG, Kneuss Güggeli, Frifag Märwil AG, Micarna AG

Allegato 1 alla parte II art. 5.5.1: Polli a duplice attitudine e ibridi da uova ammessi

Polli a duplice attitudine ammessi:
- Coffe & Cream (entrambe ÖTZ)
- Dual (Lohmann)
- Dual (Novogen)

Ibridi da uova ammessi:
- Lohmann Brown
- Lohmann Sandy
- H&N Brown Nick
- Sasso Ivory
- Black, Sperber, Sussex (ibrido)

Allegato 1 alla parte II art. 5.5.6.2: Linee ibride di polli da ingrasso ammesse

Per l'ingrasso di polli Gemma di linee ibride sono ammesse esclusivamente le seguenti linee da ingrasso estensive o mediamente intensive:

- Sasso 451 LAB
- Hubbard I 657
- JA 757

Allegato 1 alla parte II art. 5.7.1: Conferma dei requisiti bio all'acquisto di avannotti e uova non biologici

MODELLO: conferma per avannotti e uova non biologici

Con la firma della presente convenzione il fornitore conferma che gli avannotti/le uova non biologici forniti non sono stati sottoposti ad alcuno dei trattamenti elencati sotto ovvero non presentano alcuna delle caratteristiche indicate sotto. In caso di indicazioni false ovvero di una violazione della presente convenzione, il fornitore può essere obbligato al risarcimento dei danni. Il fornitore risponde in particolare dei danni se la fornitura di avannotti/uova non conformi ha per conseguenza sanzioni contro l'acquirente.

Caratteristiche, trattamenti e mangimi non ammessi

- pesci/uova modificati geneticamente, ottenuti tramite poliploidizzazione, irradiazione (monosexing) o ginogenesi
- trattamento profilattico con prodotti chemioterapici, antibiotici o ormoni
- foraggiamento con antibiotici, stimolatori della crescita, ormoni, foraggi modificati geneticamente, componenti del foraggio o additivi

Provenienza

- Le uova e gli avannotti devono provenire dalla Svizzera o dai paesi confinanti.

Avannotti/uova (specie)	**Quantità fornita**	**Data della fornitura**	**Visto**

Acquirente di avannotti/uova	
Nome, cognome:	
N. azienda:	
Indirizzo, località:	
Fornitore di avannotti/uova	
Nome, cognome:	
Indirizzo, località:	
Luogo, data e firma del fornitore:	

Il presente formulario va conservato nell'azienda.

Allegato 2 alla parte II art. 5.7.8: Elenco dei fattori di produzione per la piscicoltura Gemma

Elenco dei fattori di produzione per la piscicoltura

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione di bacini e stagni vuoti nonché di attrezzi e bacinelle

L'impiego di prodotti in commercio ammessi sulla base della sostanza pura riconosciuta deve avere in via prioritaria rispetto all'uso della sostanza pura.

Sostanze pure
- alcol (etanolo)
- calce viva (ossido di calcio)
- acidi organici (acidi acetici e citrici)
- percarbonato di sodio
- soda caustica (idrossido di sodio)
- acido peracetico (acido perossiacetico)
- soda (carbonato di sodio)
- perossido d'idrogeno

Prodotti commerciali
- Detarox AP
- Wofasteril Premium
- Virkon S

L'elenco non è esaustivo.

2. Disinfettanti in bacini e stagni con pesci

Tutte le misure di disinfezione eseguite nei bacini e negli stagni non svuotati vanno annotate nel registro della piscicoltura (cfr. Registrazioni e controllo. Tali misure vanno limitate allo stretto necessario. L'impiego di prodotti in commercio ammessi sulla base della sostanza pura riconosciuta deve avere in via prioritaria rispetto all'uso della sostanza pura.

2.1 Disinfettanti che possono essere usati senza autorizzazione/raccomandazione

I seguenti prodotti possono essere usati dal piscicoltore stesso:

Sostanze pure
- sale da cucina (cloruro di sodio)
- percarbonato di sodio
- perossido d'idrogeno

Prodotti commerciali
- Detarox AP, Wofasteril Premium (miscela di H_2O_2, acido paracetico e acidi acetici)
- Peridox (percarbonato di sodio)

L'elenco non è esaustivo

2.2 Disinfettanti che possono essere usati su raccomandazione del veterinario

Dietro raccomandazione di un veterinario è consentito usare anche i seguenti disinfettanti. Il loro uso va annotato nel registro della piscicoltura (cfr. Registrazioni e controllo). In caso di commercializzazione entro i periodi d'attesa conformemente alla tabella seguente, i pesci vanno dichiarati chiaramente come pesci «da piscicoltura non biologica». Non è consentito vendere pesci prima della fine del periodo d'attesa legale.

Sostanze pure per la disinfezione in bacini e stagni con pesci	**Periodo d'attesa**
Formalina (35–40 % formaldeide in acqua)	60 gradi giorno
Prodotti commerciali	
Halamid (tosilcloramide sodica)	60 gradi giorno
Virkon S (monopersolfato di potassio)	60 gradi giorno

Parte III: Prescrizioni per trasformazione e commercio

Allegato 1 alla parte III, cap. 1.12: Standard Food Safety riconosciuti

Standard	**Descrizione**
British Retail Consortium (BRC)	Standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari, Gran Bretagna, riconosciuto da GFSI[6]
International Featured Standards (IFS)	Standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari, Germania, riconosciuto da GFSI[6]
Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)	Standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari basato su ISO 22000 (principi della sicurezza alimentare) e ISO/TS 22002-1/PAS 220 (contiene i programmi preventivi per l'attuazione), riconosciuto da GFSI[6].
AIB International (American Institute of Baking)	Sistema relativo alla prevenzione e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari nel settore della panificazione negli USA. Analogamente a BRC/IFS/FSSC 22000, oltre ai requisiti Food Safety è descritta nei particolari la lotta contro gli organismi nocivi. Nessun benchmarking da parte di GFSI[6].

[6] GFSI: Global Food Safety Initiative: unione di aziende del commercio al dettaglio e della trasformazione che esegue benchmarking dei diversi standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari.

Allegato 2 alla parte III, cap. 1.12: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse

Ditta	Via	NPA	Località	Telefono
A+A Désinfection SA	Av. Cardinal-Mermillod 36	1227	Carouge	022 786 78 44
Anticimex Schweiz AG	Sägereistrasse 25	8152	Glattbrugg	058 387 75 75
Adex-Nuisibles Patrick Christen	Av. De Praz-Rodet 7	1110	Morges	079 216 82 86
Bioclean	Via Milano 19	6830	Chiasso	079 387 21 13
Biozida	Gupfstrasse 1	8344	Bäretswil	044 932 25 00
CIADIT SUISSE SA	Via Borghese 36	6600	Locarno	091 214 01 03
Desinfecta AG	Bernstrasse 1	3066	Deisswil b. Stettlen	031 333 20 30
Dexterm SA	Chemin du Saux 13	1131	Tolochenaz	021 801 87 20
Eco Line Sagl	Via Muggina 5	6962	Viganello	091 971 46 75
ELIS PEST CONTROL (Suisse) SA	Chemin du Bief 8	1027	Lonay	026 411 27 40
ELIS PEST CONTROL (Suisse) SA	Route des Moulières 5	1227	Satigny	058 717 07 07
Fox GmbH	Sulzbergstrasse 22	5430	Wettingen	0800 808 807
GA Nuisibles	Carolins 6	1950	Sion	027 203 58 50
INRO AG	Püntstrasse 37	8543	Gundetswil	052 242 66 06
Insektol AG	Ueberlandstrasse 341	8051	Zürich	044 322 20 20
Kammerjäger Suppiger GmbH	Erlen 14	6242	Wauwil	079 479 57 63
Kistler + Stettler	Dorfstrasse 2	8261	Hemishofen	Hemishofen: 052 741 47 00 Zürich: 044 310 20 00
MAEZY Schädlingsbekämpfungs GmbH	Warmesberg 6	9450	Altstätten	078 792 22 16
Nellessen der_Kammerjaeger.ch GmbH	Sagenstrasse 7	6064	Kerns	076 505 05 66
Oltex AG	Bühlstrasse 19	4622	Egerkingen	062 398 21 66
RATEX AG	Austrasse 38	8045	Zürich	044 241 33 33
Rentokil Schweiz AG	Hauptstrasse 3	4625	Oberbuchsiten	0848 080 080
Ronner AG	Geerenstrasse 1	8304	Wallisellen	044 839 70 30
S&F Insect Control GmbH	Bahnhofplatz 3	8853	Lachen SZ	055 533 53 53
tuttifix gmbh	Glatttalstrasse 37	8052	Zürich	043 931 78 52
ZOOCONTROL	Ch. de la Croix 26	1675	Vauderens	079 219 39 69

Allegato 3 alla parte III, cap. 1.12: Mezzi e misure ammessi

Il presente elenco riguarda solo lo stoccaggio e la trasformazione ed è allegato alla direttiva Bio Suisse «Controllo degli organismi nocivi» in cui sono disciplinate anche le prescrizioni e le limitazioni per l'applicazione di queste sostanze attive (vedi Lotta antiparassitaria in caso di infestazione acuta) che vanno assolutamente osservate. Il presente elenco è approvato dalla CMT e adeguato regolarmente alla situazione attuale. I mezzi e le sostanze attive del presente allegato possono essere impiegati se sussiste un'autorizzazione/una registrazione come prodotti fitosanitari.

1. Trattamento di prodotti Gemma

Sono ammessi i seguenti procedimenti:
- Misure fisico-meccaniche come immagazzinamento, pulizia, ventilazione, setacciatura, asportazione/aspirazione di merci contaminate, percussioni, impiego di mulini a pioli, trappole elettriche
- Procedimenti termici come surgelamento di merci, trattamento termico di locali e impianti ecc.
- Fumigazione con gas inerti come CO_2, N_2, incl. disinfestazione sotto pressione
- Atmosfera povera di ossigeno e tecnologia del vuoto
- farina fossile (diossido di silicio)
- Impiego di organismi utili

2. Trattamenti locali in ambienti chiusi

2.1 Lotta locale con trappole o esche

Sono ammessi i seguenti procedimenti:
- Contro i roditori: trappole ed esche stazionarie con rodenticidi.
- Contro gli insetti: trappole per insetti ed esche stazionarie (p. es. esche in gel, gel antiblatte).
- Contro le tarme: metodi di confusione basati su feromoni a condizione che non impediscano il monitoraggio e l'impiego di organismi utili.

2.2 Trattamenti locali con prodotti a spruzzo, trattamenti delle tane

Possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:

a) Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali.
b) Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante.
c) Piretroidi sintetici come deltametrina, permetrina, cipermetrina e altri: sono ammesse solo formulazioni in forma concentrata da diluire in acqua e da versare in contenitori con dispositivo di pompaggio. Aerosol/bombolette spray non sono ammessi.

3. Trattamenti estesi (nebulizzazione e fumigazione)

3.1 Nebulizzazioni

Per la nebulizzazione di locali vuoti (tutte le materie prime, tutti i prodotti semilavorati e finiti Gemma e i materiali da imballaggio vanno rimossi dai locali e dagli impianti da trattare) possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:

Sostanza attiva	Periodo d'attesa
a) Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali	con sufficiente aerazione almeno 24 h
b) Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido (sinergizzante)	con sufficiente aerazione almeno 24 h

3.2 Fumigazioni

Per la fumigazione di locali vuoti (tutte le materie prime, tutti i prodotti semilavorati e finiti Gemma e i materiali da imballaggio vanno rimossi dai locali e dagli impianti da trattare) possono essere impiegate le seguenti sostanze attive:

Sostanza attiva	**Periodo d'attesa**
Fosfina	dall'autorizzazione (= CMA non superata) almeno 24 h
Difluoruro di solforile	dall'autorizzazione (= CMA non superata) almeno 24 h

Parte V: Direttive per aziende all'estero e prodotti importati

Allegato 1 alla parte V, art. 3.1.1.7: organismi di certificazione BSO

Enti di certificazione per aziende all'estero

bio.inspecta AG Casella postale 5070 Frick Tel. + 41 62 865 63 00 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006	INTERNATIONAL CERTIFICATION BIO SUISSE AG Peter Merian-Strasse 34 4052 Basel Tel. +41 61 385 96 50 info@icbag.ch www.icbag.ch Numero di accreditamento: SCESp 0120

In genere, le richieste di certificazione per le aziende all'estero devono essere presentate da un importatore svizzero. Le eccezioni devono essere limitate nel tempo e giustificate.

Uffici di controllo per aziende all'estero

Per gli uffici di controllo autorizzati (aziende che hanno stipulato un subcontratto) si veda international.bio-suisse.ch.

Allegato 2 alla parte V, art. 3.1.5: Certificazione agevolata di gruppi di piccoli agricoltori

Lista delle colture per le quali è possibile una certificazione agevolata:

Categoria	Colture
colture arabili	amaranto, chia, cañihua (Chenopodium pallidicaule), kiwicha, manioca, quinoa, riso, sesamo, sorgo, yacon, canna da zucchero
spezie, piante medicinali, erbe,	tutte
frutti	açai, acerola, amla, ananas, albicocche, araza, avocado, banane, camu camu, cherimoya, clementine/mandarini, datteri, durian, fichi, guava/guaiava (incluso il cas), melagrane, pompelmi, guanabana/graviola, jackfruit, combava, carambola, kokum (Garcinia indica), lime, litchi, longan, longkong, lucuma, mango, mangostano (Garcinia mangostana), maracuja/frutto della passione, noni, arance, papaya, physalis peruviana, pitaya/frutto del drago, pomelo, rambutan, salak, tamarindo, uva, limoni
noci	noci, anacardi, arachidi, nocciole, noci di cocco, noci di macadamia, mandorle/mandorle amare, noci del Brasile, noci pecan, sacha inchi
ulteriori colture permanenti	agave, caffè, cacao, palme per la produzione di cuori di palma

Nota: La commercializzazione con la Gemma di prodotti provenienti da oltremare è limitata in conformità all'«Autorizzazione di prodotti d'importazione per la commercializzazione Gemma». I prodotti ammessi ed eventuali limitazioni sono pubblicati sull'elenco delle autorizzazioni su international.bio-suisse.ch.

Allegato 3 alla parte V, art. 3.1.6: Panoramica della certificazione necessaria per ogni tipo di impresa

Azienda	Breve descrizione	Possesso materiale della merce	Possesso finanziario della merce	Certificazione bio-UE (o equivalente)	Certificazione BSO autonoma necessaria	Cocertificazione sulla base della lista di controllo BSO T&C	Vanno dichiarati nel SCM
Commerciante	Ditta indipendente o filiale; pratica il commercio di beni.	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Intermediario di commercio, centro di servizi[7]	Ditta indipendente o filiale; pratica il commercio di beni.	No	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Trasformatore	Ditta indipendente, trasforma merci, produce sottocomponenti o prodotti imballati pronti per il consumo.	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Mediatore, agenzia	Mediatore di beni.	No	No	No	No	No	No
Agenzia di riscossione	Emette fatture su incarico del venditore.	No	No	No	No	No	No
Produttore per conto terzi	Realizza prodotti imballati pronti per il consumo su incarico di una ditta BSO o di un licenziatario Bio Suisse.	Sì	No	Sì	Sì	No	No
Trasformatore per conto terzi BSO	Trasforma un sottocomponente non imballato pronto per il consumo su incarico di una ditta BSO.	Sì	No	Sì[8]	No	Sì[9]	No
Trasformatore per conto terzi Bio Suisse	Trasforma un sottocomponente non imballato pronto per il consumo su incarico di un licenziatario Bio Suisse.	Sì	No	Sì	Sì	No	No
Magazzino per terzi/deposito franco doganale BSO	Immagazzina merci su incarico di una ditta BSO.	Sì	No	Sì[8]	No	Sì[9]	No
Magazzino per conto terzi/deposito franco doganale Bio Suisse	Immagazzina merci su incarico di un licenziatario Bio Suisse.	Sì	No	Sì	Sì	No	No

[7] Deve presentare la certificazione BSO anche se la casa madre è già certificata BSO o Bio Suisse.
[8] Certificazione autonoma secondo bio-UE (o equivalente) o tramite il committente.
[9] La lista di controllo solitamente viene compilata dall'ufficio di controllo nell'ambito del controllo del committente.

Azienda	**Breve descrizione**	**Possesso materiale della merce**	**Possesso finanziario della merce**	**Certificazione bio-UE (o equivalente)**	**Certificazione BSO autonoma necessaria**	**Cocertificazione sulla base della lista di controllo BSO T&C**	**Vanno dichiarati nel SCM**
Magazzino per conto terzi di materie prime riconosciute direttamente come da Riconoscimento di associazioni di produttori	Immagazzina materie prime riconosciute direttamente su incarico di un'azienda associata riconosciuta direttamente o di una ditta BSO.	Sì	No	Sì[8]	No	No	No
Trasporto[8]	Trasporta merci e materiale sfuso.	Sì	No	No	No	No	No
Licenziatario Gemma senza sede aziendale all'estero	Pratica il commercio di merce BSO	No	Sì	Bio CH	No (certificazione Bio Suisse)	No	Sì

Allegato 4 alla parte V, art. 3.1.7: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse

Associazioni di produttori attualmente riconosciute direttamente:

Associazione	Limitazioni
BIO AUSTRIA Auf der Gugl 3, A-4021 Linz Tel. 0043 732 654 884 E-mail: office@bio-austria.at www.bio-austria.at	Prodotti di aziende associate a BIO AUSTRIA in Austria o in paesi vicini (purché la direzione aziendale austriaca, le superfici vicine e il controllo per le associazioni siano effettuati da un ufficio di controllo bio/ufficio di controllo per i partner austriaco). L'inoltro del certificato dei lotti/commerciale/del prodotto BIO AUSTRIA è obbligatorio. Settori di produzione esclusi: ■ produzione di funghi ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Biokreis e.V. Donauweg 1, D-94034 Passau Tel. 0049 851 756 500 E-mail: info@biokreis.de www.biokreis.de	Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania Settori di produzione esclusi: ■ Produzione in serra (verdure ed erbe incl. erbe in vaso) ■ produzione di funghi ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Bioland e.V. Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz Tel. 0049 613 123 979 0 E-mail: info@bioland.de www.bioland.de	Prodotti di aziende associate a Bioland e.V. in Germania e in Italia (Alto Adige) o in paesi vicini tedeschi (purché la direzione aziendale tedesca, le superfici vicine e il controllo per le associazioni siano effettuati da un ufficio di controllo bio tedesco). Settori di produzione esclusi: ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Demeter e.V. Brandschneise 1, D-64295 Darmstadt Tel. 0049 615 584 690 E-mail: info@demeter.de www.demeter.de	Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania Settori di produzione esclusi: ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Demeter Österreich Mommsengasse 25/4, A-1040 Wien Tel. 0043 1 879 47 01 E-mail: info@demeter.at www.demeter.at	vale esclusivamente per prodotti provenienti dall'Austria. Settori di produzione esclusi: ■ Produzione in serra (verdure ed erbe incl. erbe in vaso) ■ Frutticoltura ■ produzione di funghi

Associazione	Limitazioni
	■ Viticoltura ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Erde & Saat Wolfernstrasse 20b, A-4400 Steyr Tel. 0043 725 275 113 E-mail: kontakt@erde-saat.at www.erde-saat.at	vale esclusivamente per prodotti provenienti dall'Austria. Settori di produzione esclusi: ■ Produzione in serra (verdure ed erbe incl. erbe in vaso) ■ produzione di funghi ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Gäa e.V. Glacisstrasse 20b, D-01099 Dresden Tel. 0049 351 401 238 9 E-mail: info@gaea.de www.gaea.de	Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania Settori di produzione esclusi: ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V. Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing Tel. 0049 898 980 820 E-mail: naturland@naturland.de www.naturland.de	Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania Settori di produzione esclusi: ■ Produzione in serra (verdure ed erbe incl. erbe in vaso) ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.

Associazioni di produttori riconosciute direttamente solo fino all'anno di raccolta 2025:

Associazione	Limitazioni
Biopark e. V. Rövertannen 13, D-18273 Güstrow Tel. 0049 384 324 503 0 E-mail: info@biopark.de www.biopark.de	Solo prodotti fino all'anno di raccolta 2025 compreso; i prodotti dell'anno di raccolta 2026 non sono più riconosciuti direttamente. Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania Settori di produzione esclusi: ■ Produzione in serra (verdure ed erbe incl. erbe in vaso) ■ Viticoltura ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.
Verbund Ökohöfe e.V. Maxim-Gorki-Strasse 13, D-39108 Magdeburg Tel. 0049 157 552 205 80	Solo prodotti fino all'anno di raccolta 2025 compreso; i prodotti dell'anno di raccolta 2026 non sono più riconosciuti direttamente.

Associazione	**Limitazioni**
E-mail: info@verbund-oekohoefe.de www.verbund-oekohoefe.de	Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania Settori di produzione esclusi: ■ Frutticoltura ■ produzione di funghi ■ produzione di piante ornamentali Le bacche ottenute da materiale di moltiplicazione non bio non possono essere commercializzate con la Gemma nell'anno della messa a dimora.

Allegato 1 alla parte V, cap. 3.8: Prodotti a rischio

Per le seguenti colture ovvero per i seguenti Paesi di origine, esiste un elevato rischio:

- OGM in soia, mais, colza e altre colture critiche in rapporto agli OGM
- contaminanti organoclorurati nel caso di semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca
- radioattività nel caso di prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari
- pesticidi nel caso di prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia
- pesticidi in prodotti provenienti dall'India

1. Requisiti generali

- I campioni da analizzare vanno prelevati da merce effettivamente importata. Al riguardo deve essere osservata una di queste varianti:
  - Variante 1, prelievo di campioni in Svizzera: analisi singole ripartite nel corso dell'anno o analisi collettive almeno una volta per anno civile, composte da unità ragionevoli dello stesso prodotto e di uguale origine. Occorre assicurare che, in caso di residui, possano essere eseguite analisi delle singole forniture.
  - Variante 2, prelievo di campioni presso l'esportatore (ultimo punto prima dell'importazione diretta in Svizzera): Il prelievo dei campioni viene eseguito da un organismo indipendente (senza interessi commerciali nei confronti della merce in questione) ed è rappresentativo della relativa partita di merci. Il processo avviene nella merce imballata o in trattamento, così come viene esportata direttamente in Svizzera. In questo caso non sono ammesse analisi collettive.
- Per entrambe le varianti vale quanto segue: Le analisi vanno eseguite in un laboratorio in Svizzera o in un laboratorio riconosciuto da Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratorio accreditato con metodi che devono interessare il settore accreditato del laboratorio, ad esempio ISO 17025). Ciò vale anche per analisi relative a OGM e alla radioattività, anche se per tali metodi non c'è un riconoscimento specifico da parte del BNN.
- Il rapporto di analisi deve poter essere messo inequivocabilmente in relazione con la merce importata, ad esempio indicando il numero di partita.
- I risultati positivi delle analisi vanno notificati immediatamente all'ente di certificazione (sulla base del contratto stipulato con lo stesso) e a Bio Suisse (mediante formulario per la notifica di residui; si veda www.blw.admin.ch).
- L'importatore è responsabile del rispetto di tali requisiti.
- Se il procedimento descritto in singoli casi non è attuabile, su richiesta sono possibili autorizzazioni speciali in via preliminare.
- L'adempimento degli eventuali obblighi di analisi secondo leggi o ordinanze sull'agricoltura biologica, svizzere o estere, è sempre condizione per la commercializzazione con il marchio Gemma. I requisiti elencati nel presente allegato si applicano in aggiunta. Le analisi eseguite secondo tali disposizioni contano tuttavia ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse.

Requisiti relativi alla documentazione delle analisi

Il rispetto di tutti i requisiti viene verificato periodicamente. A questo scopo devono essere a disposizione i seguenti documenti da inoltrare su richiesta:

- Tutti i risultati delle analisi, inclusa la prova che tutti i requisiti relativi alle analisi (limite di quantificazione (limit of quantification LOQ), elenco delle sostanze attive ecc.) sono stati rispettati.
- Descrizione del prelievo del campione, almeno tali dati:
  - data del prelievo
  - persona che ha prelevato il campione
  - luogo del prelievo (prima o dopo la ricezione, dopo la trasformazione, dopo il reimballaggio ecc.)
  - modalità di prelievo (rappresentativo vs. casuale/mirato)

2. Requisiti particolari

2.1 Colture OGM

a) Soia, granoturco e colza

Di ogni partita importata o consegna di soia (incl. bevanda di soia), granoturco e colza nonché dei loro prodotti, proveniente da tutti i paesi, vanno analizzati campioni mediante uno screening di OGM.

b) Altri Paesi e colture critici in relazione agli OGM

Di altri prodotti provenienti da Paesi e colture critici in relazione agli OGM secondo l'elenco riportato nell'Allegato 1 alla parte V, art. 4.2.2.5: Elenco dei Paesi e delle colture critici in relazione agli OGM Parte IV, Pagina 60 vanno analizzati campioni tramite uno screening di OGM. Eseguire il prelievo come segue:

- In caso di «a» confermato, «b» probabile coltivazione e «x» incrocio possibile, eseguire il prelievo di ogni partita importata
- dove non è ancora nota la coltivazione, ma è presente l'autorizzazione «c»: almeno un campione di una partita importata per anno e Paese

c) Prodotti fortemente lavorati

Per l'importazione di prodotti fortemente lavorati il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamente degradato l'azienda produttrice è tenuta a provare l'assenza di OGM nelle materie prime. Ciò sarà verificato nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell'azienda di produzione.

Esempi:

- olio raffinato di colza, granoturco o soia
- gallette di mais
- amido di mais/amido di mais ceroso
- lecitina di soia, salsa di soia
- estrusi, glucosio, maltosio, destrosio di mais
- zucchero di canna, melassa e caramello istantaneo di canna da zucchero, rum

d) Requisiti relativi alle analisi e ai metodi d'analisi

Il limite di rilevazione degli apparecchi per analisi deve essere pari ad almeno lo 0,1 % sia per le analisi qualitative PCR (promotore 35S e terminatore NOS) che per le analisi quantitative PCR. Se dalle analisi qualitative PCR risulta la presenza di OGM, vanno eseguite un'analisi quantitativa PCR e un'identificazione.

2.2 Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca

Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca (ad eccezione di semi non destinati al consumo) vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorurati.

- Requisiti relativi alle analisi: LOQ ≤ 0,01 mg/kg
- Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti organoclorurati: aldrina, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan incl. solfato di endosulfan, endrin, HCB, isomeri di HCH (tranne lindano), lindano (gamma-HCH), tetradifon. Per quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

2.3 Prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari

Per i prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (ad esempio Chernobyl, Fukushima) le analisi relative alla radioattività devono essere eseguite ai sensi dei requisiti contenuti nel documento separato: «Exigences d'analyses pour les produits Bourgeon provenant de zones influencées par des accidents nucléaires» (solo in francese).

2.4 Prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia

I prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia devono soddisfare requisiti aggiuntivi. Per ogni partita importata dei prodotti elencati vanno eseguite le seguenti analisi (analisi eseguite in ottemperanza a termini di legge contano ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse):

- screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: tutti i prodotti
- fosfano (idrogeno fosforato) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: tutti i prodotti, salvo prodotti freschi, merce surgelata e olio
- glifosato (incl. AMPA) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: cereali e semi oleosi (incl. soia)
- chlormequat e mepiquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: cereali (salvo granoturco e miglio), semi di lino, colza, semi di girasole, soia
- erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino, colza, soia, frumento
- nicotina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: bacche di goji dalla Cina

2.5 Prodotti provenienti dall'India

Per i prodotti provenienti dall'India è necessario eseguire un'analisi dei residui ai sensi della seguente lista.

Per ogni partita importata dei prodotti elencati vanno eseguite le seguenti analisi (analisi eseguite in ottemperanza a termini di legge contano ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse):

- screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie
- ossido di etilene (ammontare di ossido di etilene e 2-cloroetanolo, espresso in ossido di etilene) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: tutti i prodotti (eccetto frutta surgelata e conserve)
- fosfano (idrogeno fosforato) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino, sesamo, soia, riso, lenticchie e spezie; salvo olio
- glifosato (incl. AMPA) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: soia e semi di lino
- chlormequat e mepiquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: soia e lenticchie
- paraquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: lenticchie
- erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino, soia, sesamo e lenticchie
- nicotina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino

Allegato 1 alla parte V, art. 4.2.2.5: Elenco dei Paesi e delle colture critici in relazione agli OGM

Il seguente elenco riporta i prodotti che rappresentano un elevato rischio di contaminazione OGM a causa della situazione dell'autorizzazione nel rispettivo Paese.

	mais	**soia**	**colza**	**papaya**	**barbabietola da zucchero**	**riso**	**canna da zucchero**	**semi di lino**	**senape**	**rapa**	**patata**	**zucca**	**alfalfa**	**pomodoro**	**agrostide**	**mela**	**prugna**	**cotone**	**melanzana**	**ananas**	**cartamo**
Argentina	a	a	c								c		a					a			
Australia			a						x	x								a			a
Bangladesh																			a		
Bolivia		a																			
Brasile	a	a					b											a			
Cile	a	b	a						x	x											
Cina				a														a			
Costa Rica		b																a		a	
UE	a																				
↳ *Portogallo*	a																				
↳ *Spagna*	a																				
Etiopia																		a			
Honduras	a																				
India																		a			
Giappone	c	c	c	c					x	x											
Indonesia	b						b														
Canada	a	a	a		a			c	x	x			a			c					
Colombia	a	c																a			
Malawi																		b			
Messico		c																a			
Birmania																		a			
Nigeria																		a			
Pakistan	c																	a			
Paraguay	a	a																a			
Filippine	a																				
Sudafrica	a	a																a			
Corea del Sud	c	c	c															c			
Sudan																		a			

	mais	**soia**	**colza**	**papaya**	**barbabietola da zucchero**	**riso**	**canna da zucchero**	**semi di lino**	**senape**	**rapa**	**patata**	**zucca**	**alfalfa**	**pomodoro**	**agrostide**	**mela**	**prugna**	**cotone**	**melanzana**	**ananas**	**cartamo**
Swaziland																		a			
Tailandia				a																	
Ucraina	a	b	b						x	x											
Uruguay	a	a																			
USA	a	a	a	a	a	c		c	x	x	a	a	a	a	a	c	c	a			
Hawaii (USA)				a																	
Vietnam	a																				

a = coltivazione
b = coltivazione probabile
c = autorizzazione disponibile, coltivazione non nota
x = nessuna coltivazione, ma incrocio con la colza possibile

Allegato 1 alla parte V, cap. 5.2: Mezzi e misure ammessi per il controllo degli organismi nocivi nello stoccaggio e nella trasformazione

Il presente elenco riguarda solo lo stoccaggio e la trasformazione ed è allegato alla direttiva Bio Suisse «Controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione» in cui sono disciplinate anche le prescrizioni e le limitazioni per l'applicazione di queste sostanze attive (vedi Lotta antiparassitaria in caso di infestazione acuta) che vanno assolutamente osservate. Il presente elenco è approvato dalla CMI e adeguato regolarmente alla situazione attuale. Non vale per le aziende di produzione agricole.

1. Trattamento di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse

Sono ammessi i seguenti procedimenti:
- Misure fisico-meccaniche come immagazzinamento, pulizia, ventilazione, setacciatura, asportazione/aspirazione di merci contaminate, percussioni, impiego di mulini a pioli, trappole elettriche
- Procedimenti termici come surgelamento di merci, trattamento termico di locali e impianti ecc.
- Fumigazione con gas inerti come CO_2, N_2, incl. disinfestazione sotto pressione
- Atmosfera povera di ossigeno
- Farina fossile (diossido di silicio)
- mezzi naturali per preservare le scorte ai sensi del RegBio-UE
- Impiego di organismi utili

2. Trattamenti locali in ambienti chiusi

2.1 Lotta locale con trappole o esche

Sono ammessi i seguenti procedimenti:
- Contro i roditori: trappole per animali vivi, trappole a scatto, esche stazionarie con rodenticidi;
- Contro gli insetti: trappole per insetti ed esche stazionarie (p. es. esche in gel, gel antiblatte).
- Contro le tarme: metodi di confusione basati su feromoni a condizione che non impediscano il monitoraggio e l'impiego di organismi utili.

2.2 Trattamenti locali con prodotti a spruzzo, trattamenti delle tane

Possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:
- Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali.
- Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante.
- Piretroidi sintetici come deltametrina, permetrina, cipermetrina e simili, nonché Clorpirifos microincapsulati. Sono ammesse solo formulazioni in forma concentrata da diluire in acqua e da versare in contenitori con dispositivo di pompaggio. Aerosol/bombolette spray non sono ammessi.
- mezzi naturali per preservare le scorte ai sensi del RegBio-UE

3. Trattamenti estesi (nebulizzazione e fumigazione)

3.1 Nebulizzazioni

Per la nebulizzazione di locali vuoti possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità discendente:

Sostanza attiva	**Periodo d'attesa**
Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali	con sufficiente aerazione almeno 24 h
Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido (sinergizzante)	con sufficiente aerazione almeno 24 h

3.2 Fumigazioni

Per la fumigazione di locali vuoti possono essere impiegate le seguenti sostanze attive:

Sostanza attiva	**Periodo d'attesa**
Idrogeno fosforato	con sufficiente aerazione almeno 24 h
Difluoruro di solforile	con sufficiente aerazione almeno 24 h

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
Association suisse des organisations d'agriculture biologique
Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica
Uniun svizra da las organisaziuns d'agricultura biologica

Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34 · CH-4052 Basel
Tel. 061 204 66 66
www.bio-suisse.ch · bio@bio-suisse.ch